

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE  
590/2017/R/GAS**

**ORIENTAMENTI FINALI IN TEMA DI SEMPLIFICAZIONE DEL  
*SETTLEMENT GAS***

*Documento per la consultazione  
Mercato di incidenza: gas naturale*

**3 agosto 2017**

## **Premessa**

*Il presente documento per la consultazione fa seguito al precedente documento per la consultazione 570/2016/R/gas (di seguito: DCO 570/2016/R/gas) con cui l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) ha illustrato ulteriori orientamenti in merito alle possibili modifiche ed integrazioni alla regolazione vigente in materia di settlement, rispetto a quanto già descritto con il documento per la consultazione 12/2016/R/gas, con l'obiettivo principale di semplificare le modalità di esecuzione delle sessioni di bilanciamento e di aggiustamento.*

*Il documento illustra gli orientamenti finali dell'Autorità in relazione ai principali temi trattati nel predetto DCO 570/2016/R/gas e presenta una soluzione semplificata con riferimento alle sessioni di aggiustamento del periodo dall'anno 2013 sino l'entrata in vigore della nuova disciplina.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, possibilmente in un formato elettronico che consenta la trascrizione del testo, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il **25 settembre 2017**. Con riferimento **alla Parte III del presente documento il termine per l'invio delle osservazioni è fissato al 12 settembre 2017** per permettere la conduzione delle attività funzionali alla gestione del pregresso con tempistiche coerenti con l'avvio della riforma.*

*I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.*

*Per agevolare la pubblicazione dei contributi pervenuti in risposta a questa consultazione si chiede di inviare documenti in formato elettronico attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it) o, in alternativa, all'indirizzo e-mail [mercati-ingrosso@autorita.energia.it](mailto:mercati-ingrosso@autorita.energia.it).*

**Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico**  
**Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale**

**Unità mercati gas all'ingrosso**  
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano  
tel. 02.655.65.351/608  
fax 02.655.65.265

sito internet: [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)  
e-mail: [mercati-ingrosso@autorita.energia.it](mailto:mercati-ingrosso@autorita.energia.it)

## INDICE

1.	Introduzione	4
Parte I: La nuova disciplina		8
2.	Attività svolte dal Responsabile del bilanciamento	8
	Modifica dell'algoritmo funzionale alla determinazione delle partite fisiche	8
	Determinazione del fattore $W_{kr}$	9
	Contabilizzazione del gas immesso e prelevato negli impianti di distribuzione	10
	Approvvigionamento del delta in-out	11
	Copertura dei costi di approvvigionamento dei delta in-out	12
	Conguagli delle partite economiche di bilanciamento e dei corrispettivi di scostamento	13
	Messa a disposizione dei dati agli UdD per segnalazioni nell'ambito delle sessioni di aggiustamento	15
3.	Attività che potrebbero avvalersi del supporto del SII	16
	Aggregazione delle misure e profilazione	16
	Determinazione del prelievo annuo e attribuzione del profilo di prelievo	17
	Semplificazione della matrice di corrispondenza	19
Parte II: Fase di avvio della nuova disciplina		21
4.	La semplificazione delle procedure per la determinazione delle partite	21
	Determinazione, ai fini della definizione delle partite fisiche di bilanciamento, dei quantitativi di competenza dell'UdB relativamente ai prelievi effettuati presso i punti della rete di trasporto interconnessi con gli impianti di distribuzione	22
	Gestione economica del $\Delta^{IO}$	24
	Determinazione del termine $W_{kr}$	25
	Integrazioni al set informativo reso disponibile agli utenti per le proprie azioni di bilanciamento	27
	Semplificazione della matrice di corrispondenza	27
	Osservazioni finali e tempi di implementazione	28
5.	Attività svolte dall'impresa di distribuzione	29
	Determinazione del prelievo annuo	29
	Aggregazione delle misure e profilazione	30
6.	Le imprese minori di trasporto	30
Parte III: La disciplina applicabile agli anni 2013 - 2017		32
Parte IV: Il programma di attuazione		39
Parte V: La nuova versione del TISG		40

## 1. Introduzione

- 1.1 Il TISG, il *Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (settlement)*, approvato con la deliberazione 229/2012/R/gas, attribuisce alla società Snam Rete Gas, in qualità di responsabile del bilanciamento (di seguito: RdB), la gestione del *settlement* presso tutti i punti di riconsegna delle reti di trasporto, ossia la responsabilità di:
- a) determinare le partite fisiche ed economiche delle sessioni di bilanciamento<sup>1</sup> e delle sessioni di aggiustamento<sup>2</sup>;
  - b) gestire la piattaforma informatica funzionale alla definizione dei rapporti intercorrenti tra utenti del bilanciamento (di seguito: UdB), utenti della distribuzione (di seguito: UdD) e imprese di distribuzione (di seguito: ID) e agli scambi informativi utili allo svolgimento delle suddette sessioni.
- 1.2 Con la deliberazione 9 giugno 2015, 276/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 276/2015/R/gas) l’Autorità ha adottato disposizioni urgenti in relazione agli esiti della prima sessione di aggiustamento effettuata ai sensi del TISG.
- 1.3 Come è noto, nel mese di maggio 2015 si è tenuta la prima sessione di aggiustamento dall’avvio della disciplina del *settlement* ai sensi del TISG, in esito alla quale sono state rilevate una serie di anomalie che hanno portato l’Autorità a ritenere opportuna l’approvazione della precitata deliberazione 276/2015/R/gas, con la quale è stato sospeso il processo per il tempo necessario all’effettuazione delle verifiche del caso.
- 1.4 In merito, sono stati successivamente pubblicati un primo documento per la consultazione 12/2016/R/gas (di seguito: DCO 12/2016/R/gas) ed un secondo DCO 570/2016/R/gas, che ha illustrato una serie di soluzioni in relazione ad alcune problematiche evidenziate da taluni operatori che hanno preso parte al precedente processo di consultazione, essenzialmente connesse all’andamento della differenza tra i quantitativi di gas naturale immessi in ciascuna rete di distribuzione al punto di riconsegna della rete di trasporto (di seguito: ReMi) ed i quantitativi complessivamente prelevati - misurati o profilati<sup>3</sup> - dai clienti finali allacciati alla medesima rete. Tale differenza (di seguito: delta *in-out*), risultata ad una prima analisi molto variabile tra le diverse reti di distribuzione:
- a) secondo la procedura vigente ai fini del bilanciamento, verrebbe attribuita agli utenti (agli UdD e poi, attraverso la matrice di corrispondenza agli UdB)

---

<sup>1</sup> Le sessioni di bilanciamento vengono svolte mensilmente con riferimento al mese precedente.

<sup>2</sup> Le sessioni di aggiustamento vengono svolte annualmente, in due momenti diversi: una con riferimento all’anno civile precedente ed una con riferimento al secondo, al terzo, al quarto e al quinto anno civile precedente (sessione pluriennale). Esse permettono di regolare le partite economiche che derivano dalle differenze tra i dati di prelievo determinati nella sessione di bilanciamento/aggiustamento precedente e quelli determinati sulla base di misure effettive o rettifiche di errori di misura pervenuti successivamente.

<sup>3</sup> L’ID assegna ad ogni PdR un profilo di prelievo standard (tra quelli individuati dalla regolazione, Tabella 3 del TISG) in funzione della categoria d’uso, della classe di prelievo e della zona climatica. L’ID utilizza il profilo di prelievo per calcolare il prelievo mensile nella sessione di bilanciamento e il prelievo giornaliero nella sessione di aggiustamento, da attribuire ai punti per i quali non è disponibile la misura mensile con dettaglio giornaliero.

attraverso la correzione proporzionale dei quantitativi prelevati sulla base del mercato al dettaglio servito, nello specifico: in inverno ai punti di riconsegna della distribuzione (di seguito: PdR) misurati semestralmente e annualmente, in estate ai PdR misurati mensilmente, semestralmente e annualmente;

- b) nella fase di aggiustamento, costituirebbe un fattore correttivo dei quantitativi attribuiti agli utenti secondo un procedimento articolato che tiene anche conto della componente termica dei consumi.

1.5 L'assetto sopra richiamato implica, quindi, che i volumi prelevati dagli UdB dalla rete di trasporto e immessi dagli UdD nella rete di distribuzione, possano non corrispondere a quelli allocati agli UdD presso i punti di prelievo dei clienti finali, sulla base delle misure ivi rilevate ed utilizzate dai venditori per la fatturazione ai clienti finali. La significativa entità e variabilità del delta *in-out* tra i diversi ReMi, anche se considerata in proporzione ai volumi, sia nel tempo che fra impianti di distribuzione, comporta evidenti criticità:

- a) per gli UdD, in quanto comporta una differenza, di non facile previsione e quindi di difficile copertura, fra i volumi approvvigionati dall'UdB e quelli forniti ai clienti finali;
- b) per gli UdB direttamente, in quanto incide sulla prevedibilità dei quantitativi che verranno loro allocati, e indirettamente, per effetto delle possibili conseguenze di quanto riportato alla lettera a) sul rapporto contrattuale con l'UdD<sup>4</sup>.

La situazione descritta colpisce soprattutto i *newcomers*, o i soggetti di minori dimensioni in un ambito locale del mercato *retail*, in quanto questi possono risultare penalizzati da asimmetria informativa rispetto all' esercente "storico" ed introduce rischi potenzialmente rilevanti sul servizio di vendita che potrebbero tradursi in un incremento di costi per i clienti finali. Pertanto, la revisione del meccanismo del *settlement* costituisce un importante intervento per ridurre le barriere all'accesso e alla contendibilità del mercato al dettaglio del gas naturale.

1.6 L'andamento del delta *in-out*, con riferimento al quale nel DCO 570/2016/R/gas sono stati presentati alcuni grafici e tabelle di analisi dei dati relativi agli anni 2013 e 2014<sup>5</sup>, dipende da una serie di fattori come, in via esemplificativa e non esaustiva, la non sincronicità della disponibilità della misura relativa ai PdR, la precisione e la taratura degli strumenti di misura, le perdite di rete, l'utilizzo di coefficienti di correzione convenzionali della misura di temperatura e pressione, laddove tali grandezze non sono oggetto di misura, e i prelievi fraudolenti.

1.7 Considerato che molti di questi fattori non sono sotto il controllo degli utenti, oltre alla revisione del *settlement* qui presentata, si rende necessaria una regolazione che responsabilizzi maggiormente i soggetti che gestiscono il servizio di distribuzione, anche sull'esperienza di quanto previsto da altri paesi europei<sup>6</sup>. Tale

---

<sup>4</sup> Nella misura in cui, ad esempio, differenze *in-out* rilevanti potrebbero incrementare il rischio credito.

<sup>5</sup> Dall'analisi dei dati sembra emergere una sostanziale compensazione tra i delta *in-out* relativi agli anni 2013 e 2014.

<sup>6</sup> In Spagna, Francia e UK esistono precise disposizioni in materia di definizione e trattamento delle perdite di rete gas, che prevedono meccanismi grazie ai quali l'onere connesso con le perdite e il gas non contabilizzato non è sostenuto dai venditori in quanto regolato, in linea generale, attraverso meccanismi di socializzazione e parziale responsabilizzazione delle imprese di distribuzione. In Italia, con riferimento

argomento formerà oggetto di un ulteriore documento per la consultazione di prossima pubblicazione.

- 1.8 Un altro fattore che incide sul valore del delta *in-out*, e sul quale invece si ritornerà nel presente documento per la consultazione, è la valorizzazione del parametro correttivo dei profili di prelievo in ragione dell'andamento atteso delle variabili climatiche, variabili che evidentemente incidono sul consumo termico. Come già ampiamente argomentato nel DCO 570/2016/R/gas, l'adozione della c.d. "profilazione dinamica", attraverso una migliore stima dei prelievi effettivi per tutti i PdR per i quali non sono disponibili misure giornaliere, consente di ridurre il delta *in-out* calcolato su base giornaliera e mensile, nonché le differenze tra le partite fisiche attribuite agli UdB in esito alle sessioni di bilanciamento e quelle attribuite in esito alle rispettive sessioni di aggiustamento. È, però, da evidenziare che la profilazione è funzionale a distribuire giorno per giorno i prelievi fra due misure ovvero per estrapolarlo in caso di mancanza di misure. Sicché, con il crescere dell'orizzonte rispetto al quale è calcolato il delta *in-out*, e quindi con il crescere della quota di prelievo misurata rispetto a quella stimata, il delta *in-out* complessivo sul periodo è sempre meno affetto dalla correttezza della profilazione e consente, quindi, di apprezzare il peso di altri fenomeni che avvengono nella rete di distribuzione (ad esempio perdite, gas non contabilizzato, prelievi fraudolenti).
- 1.9 Nell'ambito del presente documento è trattata anche la progressiva centralizzazione in capo al Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII)<sup>7</sup> di alcune attività e informazioni inerenti il servizio di distribuzione ed, in particolare, il servizio di misura. Per quanto riguarda il *settlement* ciò apre la possibilità che alcune attività ora svolte dalle imprese di distribuzione, quali l'aggregazione e la profilazione delle misure, possano essere demandate al SII. Si tratta di un processo che potrebbe richiedere tempi più lunghi rispetto a quelli previsti per l'entrata in vigore della riforma del *settlement*, funzionale anche alla gestione degli anni passati. Nell'ottica di offrire un quadro completo dell'evoluzione del *settlement* si ritiene, in ogni caso, opportuno illustrare gli orientamenti dell'Autorità in materia sin d'ora, in quanto elementi salienti del nuovo regime.
- 1.10 Pertanto, gli orientamenti dell'Autorità in tema di misure inerenti alla semplificazione della disciplina del *settlement* vigente, illustrati nel presente documento, sono così organizzati:
- a) la Parte I riporta gli orientamenti finali relativi all'algoritmo che si ritiene di adottare a regime per le sessioni di bilanciamento e di aggiustamento. Sono, inoltre, illustrati gli interventi funzionali al perfezionamento della disciplina in materia con specifico riferimento alla centralizzazione di alcune attività che saranno svolte dal SII;

---

al *settlement* elettrico, vige da anni un sistema di incentivazione in capo alle imprese distributrici per la minimizzazione delle perdite sulle reti di distribuzione.

<sup>7</sup> La legge 13 agosto 2010, n. 129 prevede l'istituzione, presso l'Acquirente Unico, di un Sistema Informativo Integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali; il decreto legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ha, poi, previsto che tale Sistema sia finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas.

- b) la Parte II descrive la fase di avvio della nuova disciplina, con una semplificazione delle procedure adottate, necessaria per finalizzare l'assetto a regime;
- c) la Parte III presenta gli orientamenti finali sulla gestione degli anni pregressi, sino all'avvio della nuova disciplina prospettata nella Parte II;
- d) la Parte IV presenta il programma di attuazione delle novità che s'intende introdurre;
- e) la Parte V riporta la nuova versione del TISG (di seguito: schema di TISG) con evidenza, in particolare, di tutte le formule che saranno utilizzate a regime per l'effettuazione delle attività di *settlement*.

## Parte I: La nuova disciplina

Con lo scopo di favorire la comprensione delle modifiche alla disciplina del *settlement* che l'Autorità intende adottare e di seguito illustrate, sono richiamati i pertinenti articoli dello schema di TISG che, come anticipato, è presentato nella Parte V del presente documento.

### 2. Attività svolte dal Responsabile del bilanciamento

#### *Modifica dell'algoritmo funzionale alla determinazione delle partite fisiche*

- 2.1 Gli articoli 10 e 16 dello schema di TISG definiscono gli algoritmi per la determinazione delle partite fisiche di competenza di ciascun UdB nell'ambito, rispettivamente, della sessione di bilanciamento e delle sessioni di aggiustamento, algoritmi che, rispetto a quelli vigenti, sono stati semplificati sulla base di quanto esposto nell'ambito del DCO 570/2016/R/gas, posto che la maggioranza degli operatori intervenuti nella consultazione ha condiviso nella sostanza tale soluzione. Nello specifico, con riferimento alla sessione di bilanciamento, le attività nella responsabilità dell'RdB si riducono all'aggregazione dei dati di prelievo comunicati dalle ID per ciascun UdD e, sulla base della matrice di corrispondenza, risalendo la filiera, per UdB. Vengono eliminati, quindi, i passaggi relativi alla c.d. "quadratura in cabina", all'applicazione del fattore di correzione annuale  $\gamma A$ <sup>8</sup> e dell'algoritmo di cui all'Allegato B del TISG per la determinazione delle partite fisiche giornaliere relative ai prelievi mensili. Per la sessione di aggiustamento si adotterà lo stesso algoritmo previsto per la sessione di bilanciamento, rimuovendo pertanto i passaggi inerenti alla determinazione dei fattori di correzione  $\gamma A$ ,  $\gamma I$  (inerente al periodo invernale) e  $\gamma E$  (inerente al periodo estivo) e alle relative quadrature.
- 2.2 Per quanto concerne la tempistica delle sessioni, visti anche i pareri di coloro che hanno preso parte alla consultazione, si ritiene opportuno mantenere per il momento le frequenze in vigore. Si rileva, tuttavia, che la semplificazione delle modalità di calcolo delle partite fisiche degli UdB, consentirebbe di svolgere le sessioni di aggiustamento con maggiore frequenza e, in tal modo, ridurre gli sfasamenti temporali fra il momento di rilevazione della misura presso il cliente finale e la conseguente revisione delle partite di bilanciamento.
- 2.3 Peraltro, con riferimento alle sessioni di aggiustamento, si ritiene opportuno confermare le tempistiche<sup>9</sup> attualmente in vigore (31 ottobre di ciascun anno per la sessione di aggiustamento annuale e il 31 maggio per la pluriennale).

---

<sup>8</sup> Nell'ambito delle sessioni di aggiustamento sulla base della regolazione vigente viene determinato dall'RdB il fattore annuale  $\gamma A$  che misura la differenza tra il quantitativo immesso al punto di riconsegna della rete di trasporto e il prelievo complessivo e che viene poi utilizzato nell'algoritmo delle sessioni di bilanciamento per la correzione dei prelievi ai sensi del comma 10.1 del TISG; ad oggi,  $\gamma A$  è stato posto pari a zero nelle sessioni di bilanciamento, anche ai sensi della deliberazione 276/2015/R/gas.

<sup>9</sup> Con la deliberazione 250/2014/R/gas è stata approvata la proposta di aggiornamento inviata dalla Società Snam Rete Gas in relazione al recepimento della deliberazione 229/2012/R/gas con specifico riferimento alla disciplina relativa alle sessioni di aggiustamento e, in via transitoria, alla luce delle motivazioni addotte dall'RdB in relazione alle complessità delle attività richieste, sono state approvate tempistiche differenti da quelle previste dal TISG ovvero: il 31 ottobre di ciascun anno per la sessione di aggiustamento annuale e il 31 maggio per la pluriennale.



- 2.4 È da notare che nell'assetto prospettato, come di seguito descritto, e a differenza di quello attuale, l'acquisizione di un dato di misura presso un PdR, comporta l'aggiornamento delle partite fisiche di competenza del solo UdB che lo rifornisce e non, come in precedenza, dell'insieme degli UdB presenti presso l'impianto di distribuzione cui appartiene il PdR.
- 2.5 Il presente documento si concentra sulla gestione delle sessioni di bilanciamento e aggiustamento in quanto tali sessioni sono funzionali alla determinazione delle partite economiche. Si evidenzia, tuttavia, l'opportunità che anche il bilancio provvisorio, definito ciascun giorno per il precedente, sia reso coerente con il nuovo assetto che sarà previsto per la sessione di bilanciamento e quella di aggiustamento. In tema di predisposizione del bilancio di trasporto provvisorio valgono, ora, le disposizioni di cui alla deliberazione 619/2013/R/gas che prevede, con riferimento al processo di allocazione ai punti di riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, il superamento dell'applicazione della c.d. "capacità congrua", in quanto valore statico, e l'utilizzo del prelievo giornaliero (ottenibile dalla profilazione del prelievo annuo per PdR) attribuibile a ciascun UdD e a ciascun UdB, sulla base della matrice di corrispondenza tra gli utenti del sistema di cui all'art. 21 del vigente TISG. I prelievi provvisori allocati all'UdD vengono, inoltre, aggiustati tenendo conto del quantitativo di gas rilevato al punto di riconsegna della rete di trasporto. Il bilancio provvisorio è anche funzionale alla quantificazione delle partite economiche di bilanciamento non ancora fatturate ai fini della valutazione dell'esposizione nei confronti dell'utente. Per quanto sopra descritto l'esposizione dell'utente, e quindi le garanzie richieste, sono determinate considerando anche i volumi allocati agli utenti a copertura del delta *in-out*. Con l'adozione del nuovo algoritmo tali volumi non sarebbero più allocati agli utenti e non concorrerebbero al calcolo degli importi da garantire.

#### **Determinazione del fattore $W_{kr}$**

- 2.6 Come richiamato al precedente paragrafo 1.8, il valore del delta *in-out* oggi risente, per quanto riguarda il suo valore calcolato su orizzonti ridotti quale il giornaliero e il mensile, della mancata introduzione del fattore di correzione climatica  $W_k^{10}$  nella formula per la determinazione del valore giornaliero percentuale  $p_{PROF,k}^{\%}$  dei profili di prelievo standard di cui al comma 5.2 del TISG. Il DCO 570/2016/R/gas ha prospettato di assegnare la responsabilità della determinazione del precitato parametro all'RdB. Tutti i soggetti che hanno preso parte alla consultazione hanno condiviso l'approccio proposto; alcuni hanno richiesto una maggiore granularità nella definizione del parametro, anche per il tramite di affinamenti successivi della regolazione, ritenendo ottimale una sua valorizzazione per ReMi.

Pertanto, l'articolo 6 dello schema di TISG pone in capo all'RdB il compito di calcolare il valore di  $W_k$  per regione climatica  $r$ , ossia *per ciascuna delle diciotto zone, omogenee per condizioni climatiche ed associate ad un osservatorio meteorologico, nelle quali è stato suddiviso dall'RdB il territorio nazionale raggiunto da reti di trasporto*, sulla base della metodologia che lo stesso RdB individuerà e renderà pubblica sul proprio sito internet.

L'RdB sarà tenuto a pubblicare la prima stima di  $W_{kr}^{11}$  con sufficiente anticipo

<sup>10</sup> Ai sensi dell'articolo 6 del TISG il fattore di correzione climatica  $W_k$  è stato posto pari a 1.

<sup>11</sup> E' aggiunto il pedice  $r$  per indicare la dipendenza del parametro dalla regione climatica.

rispetto al giorno di competenza (G) e, in considerazione della possibilità di rinomina *infraday*, ad aggiornare la stima a scadenze predefinite. Il codice di rete dell'RdB dovrà prevedere il momento in cui verrà pubblicato il valore di  $W_{kr}$  definitivo da utilizzare nell'ambito delle sessioni di bilanciamento e di aggiustamento per la profilazione dei dati di misura relativi ai PdR non rilevati con dettaglio giornaliero, nonché per la determinazione del prelievo annuo ad inizio anno termico. In particolare, si pone l'alternativa se il  $W_{kr}$  debba essere definitivamente determinato a consuntivo, ad esempio nel giorno G+1, oppure debba essere pubblicato anticipatamente (ad esempio nel giorno G) e non più aggiornato. Nel primo caso, il valore del  $W_{kr}$  sarà più aderente alle condizioni effettivamente verificatesi ma non consentirà agli UdB la completa copertura delle posizioni, possibile invece nel secondo.

2.7 La determinazione del fattore  $W_{kr}$  richiede:

- a) l'individuazione dei parametri che incidono sulla componente termica del consumo e della loro relazione funzionale;
- b) la definizione delle condizioni di riferimento, ossia la componente termica del consumo in condizioni normali.

Ai fini della definizione della suddetta metodologia rileva la possibilità di verificare, e nel caso modificare, i vigenti profili di prelievo con componente termica, anche identificando un campione di PdR, sufficientemente rappresentativo a livello territoriale, acquisendo i dati eventualmente già nella disponibilità delle imprese di distribuzione e, se necessario, raccogliendone di nuovi. Chiaramente i tempi necessari per l'effettuazione di tali attività non sono compatibili con quelli previsti per l'avvio della nuova disciplina del *settlement*; per questo motivo, nella Parte II, è presentata una metodologia semplificata da utilizzare all'avvio così da garantire un adeguato lasso di tempo durante il quale potrà essere perfezionata la metodologia di regime.

### ***Contabilizzazione del gas immesso e prelevato negli impianti di distribuzione***

2.8 Un altro elemento innovativo riguarda la gestione del delta *in-out*, che, ricordiamo, rappresenta la differenza fra i volumi immessi presso un ReMi e i quantitativi prelevati dagli UdD presso i PdR sottostanti al medesimo ReMi, attribuiti agli stessi dalle imprese di distribuzione in esito alle attività di misura e profilazione descritte in precedenza. In base alla nuova disciplina, di cui agli articoli 10 e 16 dello schema di TISG, il delta *in-out* non sarebbe più ripartito fra gli UdD.

2.9 Il valore del delta *in-out* di ciascun ReMi potrebbe essere, infatti, ricondotto ad una partita fisica di competenza dell'impresa di distribuzione interconnessa alla rete di trasporto, corrispondente ai volumi di gas prelevati dalla rete di trasporto in eccesso o in difetto rispetto ai prelievi dei clienti finali allacciati alla rete di distribuzione e dell'impresa di distribuzione per i propri consumi. Il valore del delta *in-out*, che potrà essere positivo o negativo per singolo ReMi o a livello nazionale, si configura in tal modo come le partite di gas di competenza di operatori di rete interconnessi, alla stregua di quelle oggetto degli *operating balancing agreement*, che nel sistema italiano sono già stati introdotti per regolare le partite fisiche tra l'RdB e le altre imprese di trasporto (ai sensi dell'articolo 4 del TIB). In altri termini, si tratta di prelievi in eccesso o in difetto rispetto ai

quantitativi allocati agli UdD presso i PdR, e risalendo la filiera agli UdB, che sono necessari all'impresa di distribuzione per mantenere in sicurezza la propria rete.

- 2.10 Pertanto, si propone di introdurre un apposito conto che su base giornaliera individui per ciascun ReMi il valore del delta *in-out*. È bene ancora ricordare che, con la somma algebrica dei valori di delta *in-out* giornalieri estesa ad un opportuno periodo, il saldo netto del conto risulta progressivamente sterilizzato dell'effetto legato alla profilazione dei prelievi e rappresentare sostanzialmente gli effetti di altri fenomeni della distribuzione (precisione e taratura degli strumenti di misura, perdite di rete, precisione dei coefficienti di correzione della misura per la temperatura e la pressione, prelievi fraudolenti).
- 2.11 Coerentemente con l'assetto descritto, gli articoli 11 e 17 dello schema di TISG dispongono che il valore giornaliero del delta *in-out* di competenza di ciascun ReMi sia determinato e aggiornato dall'RdB rispettivamente nella sessione di bilanciamento e in quelle di aggiustamento.

### ***Approvvigionamento del delta in-out***

- 2.12 Una volta stabilita la competenza del delta *in-out*, occorre stabilire le modalità per il suo approvvigionamento e le modalità di copertura dei relativi costi. Una prima osservazione è che la stima del delta *in-out* (su base giornaliera ma anche di più lungo periodo) è da ritenersi più affidabile se effettuata sull'intera rete di trasporto che per singolo ReMi. Ciò perché a livello nazionale possono compensarsi errori di stima di segno opposto. Inoltre, considerata l'assenza di congestioni nel sistema di trasporto, tale assunzione non dovrebbe presentare problemi sotto il profilo del bilanciamento. Coerentemente, è da ritenersi che la centralizzazione del compito di approvvigionare il delta *in-out* per l'intera rete di trasporto in capo ad un unico soggetto sia la soluzione più efficiente e idonea a minimizzare i costi complessivi per il sistema.
- 2.13 L'Autorità ritiene, pertanto, che il compito di approvvigionare il delta *in-out*, relativamente all'intero insieme dei ReMi della rete di trasporto, possa essere attribuito all'RdB.
- 2.14 L'equazione di bilancio dell'RdB dovrebbe essere, quindi, integrata con l'introduzione dei nuovi termini:
- ✓  $\Delta^{IO}$  che rappresenta, appunto, la somma algebrica - estesa a tutti i ReMi - delle differenze giornaliere fra i volumi di gas misurati al ReMi e quelli attribuiti agli UdB (tale somma, se positiva, equivale a un prelievo dalla rete);
  - ✓  $T^{IO}$  che indica i quantitativi immessi in rete e approvvigionati sul mercato a copertura di  $\Delta^{IO}$ ;
  - ✓  $DS^{IO}$  che indica la differenza giornaliera tra i due termini  $T^{IO} - \Delta^{IO}$  ( $DS^{IO} = T^{IO} - \Delta^{IO}$ ).
- 2.15 La differenza giornaliera  $DS^{IO}$ , determinata prima in esito alla sessione di bilanciamento e successivamente in esito alla sessione di aggiustamento (come differenza rispetto al bilanciamento,  $DS^{AGG} = DS^{IO1} - DS^{IO}$ ), rappresenta la quota del *delta in-out* non coperta dall'RdB, il cui approvvigionamento è, di conseguenza, avvenuto nell'ambito del sistema di bilanciamento. Giova osservare che, mentre il valore del termine  $\Delta^{IO}$  è soggetto ad aggiornamento nel tempo con le sessioni di

bilanciamento e aggiustamento, il termine  $T^{IO}$  sarà invece determinato definitivamente al termine del giorno gas (dopo il quale non è più possibile negoziare gas con consegna nel medesimo giorno). Ciò comporta che la quantificazione del termine  $DS^{IO}$  - relativa a ciascun giorno gas di competenza della sessione di bilanciamento - si modifica man mano che si perfezionano le sessioni di aggiustamento e, conseguentemente, viene aggiornata la quota di questa differenza coperta nell'ambito del bilanciamento.

2.16 L'assetto sopra descritto richiede di definire:

- a) le modalità con le quali l'RdB può approvvigionare i quantitativi  $T^{IO}$ ;
- b) i meccanismi per la neutralità dell'RdB rispetto al costo di approvvigionamento relativo sia ai quantitativi determinati *ex ante*, afferenti al termine  $T^{IO}$ , sia a quelli determinati *ex post* nell'ambito del bilanciamento, afferenti al termine  $DS^{IO}$ .

2.17 Per quanto riguarda l'approvvigionamento dei quantitativi  $T^{IO}$  si ritiene che ciò possa avvenire nell'ambito dei mercati centralizzati gestiti dal GME. L'intervento dell'RdB, in questo caso, dovrebbe essere distinto da quello per la gestione del bilanciamento ai sensi del TIB<sup>12</sup> e non concorrere alla formazione dei prezzi marginali di mercato e dei prezzi di sbilanciamento, ma solo al prezzo medio giornaliero delle transazioni *day ahead* e infragiornaliere concluse presso la piattaforma di scambio, ossia al SAP<sup>13</sup>, definito al comma 1.2, lettera m) del TIB.

2.18 Lo schema di TISG si limita a stabilire, al comma 11.2, che il quantitativo  $\Delta^{IO}$  sia considerato nell'equazione di bilancio dell'RdB alla stregua di un prelievo, ovvero di un'immissione se negativo. La disciplina relativa alle modalità di approvvigionamento sarà oggetto di un separato provvedimento.

### ***Copertura dei costi di approvvigionamento dei delta in-out***

2.19 I fenomeni che incidono sul valore del delta *in-out* possono essere ricondotti a due principali categorie:

- a) la prima è quella delle imprecisioni e alle approssimazioni insite nei meccanismi di profilazione;
- b) la seconda è quella legata al funzionamento della rete di distribuzione, inclusi il ReMi e la misura presso i clienti finali.

In un orizzonte temporale sufficientemente lungo l'effetto della profilazione sul valore cumulato del delta *in-out* tende ad annullarsi a seguito dell'acquisizione delle misure presso i clienti finali. Ciò consente di distinguere quanto pesano gli errori di profilazione rispetto ai fenomeni legati al funzionamento della rete e, in prospettiva, permette di individuare dei valori rappresentativi di una gestione efficiente della rete in base ai quali valutare la *performance* delle imprese di

---

<sup>12</sup> *Testo Integrato del Bilanciamento Gas*, approvato con la deliberazione 312/2016/R/gas.

<sup>13</sup> Ai sensi del comma 1.2 del TIB il *System Average Price* o SAP è, relativamente a un giorno gas, la media ponderata dei prezzi delle offerte accettate presso la piattaforma di scambio di prodotti *title*, nonché nei soli casi di cui siano stati necessari a mantenere l'equilibrio della rete, di prodotti *locational*, con consegna in quel giorno gas, pesata sulla base dei quantitativi di gas, espressi in energia, associati a ciascuna offerta selezionata.

distribuzione al fine di realizzare un sistema che le incentivi al miglioramento dello stessa.

- 2.20 La definizione di un tale sistema esula dall'obiettivo del presente documento di consultazione. In questa sede rileva, invece, che il delta *in-out* si presenta come un costo connesso all'attività di distribuzione, che è necessario rendere esplicito e, di conseguenza, quantificabile e prevedibile, al fine di ridurre il rischio ad oggi posto in capo agli UdD, a vantaggio dell'economicità e della contendibilità del mercato.
- 2.21 Ai fini della copertura del costo del delta *in-out*, l'Autorità intende confermare quanto prospettato con il DCO 570/2016/R/gas<sup>14</sup> circa l'applicazione di una apposita componente tariffaria avente un valore unico a livello nazionale che garantisca un trattamento omogeneo dei clienti finali sul territorio nazionale, con riferimento a partite economiche che sono al di fuori del loro controllo, così come di quello dei loro fornitori.
- 2.22 Tuttavia, diversamente da quanto prospettato nel DCO 570/2016/R/gas si reputa opportuno introdurre una nuova componente tariffaria  $CRV^{ST}$ , espressa in euro/Smc, a copertura degli oneri connessi al *settlement* gas, da applicare ai soli quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nei punti interconnessi con le reti di distribuzione. Tale componente alimenterebbe un nuovo fondo ("fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema di *settlement* gas"), che si aggiunge a quello per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento gas, finanziato dal corrispettivo  $CRV^{BL}$ . Le modalità e le tempistiche di aggiornamento di tale corrispettivo saranno stabilite una volta raccolte tutte le informazioni funzionali ad una prima adeguata definizione delle medesime.
- 2.23 Tale componente andrà quindi a sostituire i costi che oggi gli utenti sostengono per effetto dell'attribuzione (*ex-post*) del delta *in-out* ai prelievi, riducendone sensibilmente i rischi associati e, in ultima analisi, i costi per i consumatori.

### ***Conguagli delle partite economiche di bilanciamento e dei corrispettivi di scostamento***

- 2.24 Per quanto concerne i passi procedurali per la determinazione delle partite economiche in esito alla sessione di aggiustamento, il DCO 570/2016/R/gas ha prospettato la determinazione delle partite di conguaglio sia dei corrispettivi di bilanciamento sia dei corrispettivi di scostamento, come differenza tra quanto calcolato in esito alla sessione di aggiustamento e quanto determinato in esito alla corrispondente sessione di bilanciamento. In merito, l'RdB ha osservato che il conguaglio delle penali di scostamento in sede di sessione di aggiustamento non sarebbe coerente con la disciplina del *settlement*, che non prevede la riemissione del bilancio di trasporto in esito a tale sessione. La gran parte dei soggetti che

---

<sup>14</sup> Il DCO 570/2016/R/gas prevede che i costi connessi al delta *in-out* vengano recuperati attraverso apposite componenti aggiuntive alla tariffa di distribuzione (componenti *upD*), uniche a livello nazionale; nello specifico, tramite: un primo corrispettivo *upDA*, determinato su base annuale, *ex-ante* (ad esempio all'interno della sessione di aggiustamento relativa all'anno precedente quello in cui troverà applicazione) come media delle differenze *in-out* complessive su base annuale, valorizzate al prezzo medio di mercato e un secondo corrispettivo *upDND*, applicato ai punti di prelievo misurati su base mensile e plurimensile, per la copertura della differenza tra il costo complessivo effettivo delle differenze *in-out* ed il costo recuperato attraverso la componente *upDA*.

hanno preso parte alla fase di consultazione, invece, concordano con l'introduzione della suddetta misura ma, alcuni di essi la richiedono solo per i casi di errore di misura o di errore materiale. La disciplina dei corrispettivi di scostamento sarà comunque rivista nell'ambito della riforma dei criteri di conferimento delle capacità di trasporto.

2.25 Il presente documento intende confermare:

- a) il conguaglio dei corrispettivi di disequilibrio da applicare o riconoscere all'UdB, valorizzando il disequilibrio, ricalcolato in esito alla sessione di aggiustamento, al prezzo di sbilanciamento del giorno seguendo però la logica vigente ossia con riferimento alla corrispondente sessione di bilanciamento per la sessione di aggiustamento annuale e con riferimento alla precedente sessione di aggiustamento per la sessione di aggiustamento pluriennale. Eventuali differenze fra i corrispettivi applicati e quelli riconosciuti agli UdB, saranno regolate dall'RdB a valere sul fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento gas (articolo 18, dello schema di TISG);
- b) la correzione dei corrispettivi di scostamento sulla base dell'allocato giornaliero all'UdB in esito alla sessione di aggiustamento (articolo 19, dello schema di TISG).

2.26 Nel presente documento per la consultazione s'intende, inoltre, riprendere parte degli orientamenti già illustrati sul tema della fatturazione dei corrispettivi da parte dell'RdB nell'ambito del DCO 12/2016/R/gas. In particolare, alla luce delle posizioni emerse dalla consultazione, si reputa opportuno confermare:

- a) a favore della trasparenza, l'orientamento relativo alla prima pubblicazione<sup>15</sup> degli esiti delle attività connesse all'aggiustamento ad una data certa e con adeguato anticipo sull'emissione delle fatture, eliminando così l'elemento di incertezza collegato alla non conoscenza della data effettiva di determinazioni delle partite;
- b) la definizione di un congruo lasso di tempo, pari a 10 giorni lavorativi, tra la pubblicazione degli esiti della sessione di aggiustamento e la presa in carico delle partite economiche derivanti nel conteggio dell'Esposizione Potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente o *EPSu<sub>K</sub>*<sup>16</sup>;
- c) la riduzione del ritardo temporale esistente tra le fatture emesse dall'RdB in esito alla sessione di aggiustamento e le note a credito emesse a favore degli UdB. Si ritiene a tal fine opportuno prevedere un termine di due giorni

---

<sup>15</sup> Segue un periodo in cui gli operatori possono segnalare eventuali errori, gestiti i quali l'RdB procede con la pubblicazione definitiva.

<sup>16</sup> L'RdB ha predisposto un sistema di garanzie a copertura dell'esposizione del sistema nei confronti dell'utente. A tal fine, per ogni utente, l'RdB determina l'*EPSu<sub>K</sub>* e l'Esposizione Massima del Sistema nei confronti dell'Utente (di seguito: *MEPSu<sub>K</sub>*) e provvede giornalmente a verificare che, per ciascun utente, sia rispettata la condizione  $EPSu_K < MEPSu_K$ . L' *EPSu<sub>K</sub>* è determinato su base giornaliera come somma delle: 1) fatture (attive, passive ed eventuali note credito) emesse in relazione al servizio di bilanciamento e non ancora venute a scadenza; 2) partite economiche relative al servizio di bilanciamento non ancora determinate in via definitiva o non ancora fatturate relative al periodo precedente al giorno in cui è effettuata la determinazione; 3) partite economiche relative al servizio di bilanciamento che possono insorgere nei 3 giorni successivi rispetto al giorno in cui è effettuata la determinazione.

lavorativi dalla scadenza di pagamento delle prime per l'emissione delle seconde.

***Messa a disposizione dei dati agli UdD per segnalazioni nell'ambito delle sessioni di aggiustamento***

2.27 Nel presente documento per la consultazione s'intende riprendere gli orientamenti già illustrati sul tema in questione nell'ambito del DCO 12/2016/R/gas, visto il parere positivo pressoché unanime espresso da coloro che hanno preso parte alla predetta consultazione. Pertanto, in analogia a quanto previsto per le sessioni di bilanciamento, con riferimento a ciascuna sessione di aggiustamento, s'intende introdurre una finestra temporale, della durata di 5 giorni lavorativi, a disposizione dell'UdD per la segnalazione all'impresa di distribuzione competente della mancata o incompleta comunicazione di rettifiche di dati o di nuove misure acquisite nel frattempo, nonché la presenza di eventuali errori materiali.

***S 1. Nuova versione del TISG: attività svolte dal Responsabile del Bilanciamento***

- *Si condivide quanto illustrato in relazione alla semplificazione dell'algoritmo da utilizzare per le sessioni di bilanciamento e di aggiustamento? E alle responsabilità assegnate all'RdB?*
- *Si condividono gli orientamenti in tema di determinazione del  $W_{kr}$ ?*
- *Si condivide la soluzione illustrata in relazione alla gestione del delta in-out?*
- *Si concorda con la scelta di introdurre una nuova componente tariffaria  $CRV^{ST}$ ?*
- *Si condivide quanto descritto circa i conguagli? E circa la fatturazione dei corrispettivi?*
- *Si concorda con l'estensione della finestra temporale a disposizione degli UdD per la segnalazione all'impresa di distribuzione circa i dati messi a disposizione nell'ambito della sessione di aggiustamento?*

### **3. Attività che potrebbero avvalersi del supporto del SII**

#### ***Aggregazione delle misure e profilazione***

- 3.1 Come anticipato, l'attribuzione dell'attività di aggregazione e profilazione al SII consentirebbe una radicale razionalizzazione e semplificazione degli obblighi informativi connessi alle attività oggetto del presente documento, unitamente al superamento della distinzione tra imprese di distribuzione sottese e di riferimento. Tali interventi devono essere valutati con gradualità, in ragione dei dati già disponibili nel SII e di quelli di futura disponibilità, al fine di non introdurre criticità nel complesso processo di *settlement*. Gli interventi di seguito prospettati, inoltre, potrebbero riguardare con tempistiche differenziate i diversi ambiti relativi alle attività descritte nel presente documento (bilancio provvisorio, sessioni di bilanciamento mensile e sessioni di aggiustamento).
- 3.2 Ogni intervento relativo alla centralizzazione delle attività connesse alle sessioni di bilanciamento, per la parte inerente ai prelievi dei punti misurati su base mensile, e alle sessioni di aggiustamento, richiede la disponibilità dei dati di misura nell'ambito del SII.
- 3.3 Con la deliberazione 434/2017/R/gas l'Autorità ha adottato disposizioni in merito alla gestione dei dati di misura nell'ambito del SII, prevedendo l'avvio di una fase di sperimentazione, a partire dal mese di ottobre 2017, consistente nella messa a disposizione del SII dei flussi contenenti i dati di misura trasmessi dalle imprese di distribuzione agli UdD ai sensi dell'articolo 15 del TIVG. A valle della sperimentazione, i dati di misura potranno essere veicolati agli UdD in via esclusiva tramite il SII. È previsto un periodo di parallelo gestionale transitorio che è funzionale a collaudare l'affidabilità dei canali di comunicazione e la capacità operativa e tecnologica del SII di gestire un volume consistente di dati, come già sperimentato nel settore elettrico. La fase di sperimentazione, che metterà il SII nelle condizioni di gestire i flussi dei dati di misura rilevati dalle ID, costituirà un elemento propedeutico finalizzato a valutare le evoluzioni regolatorie anche in materia di aggregazione delle misure funzionali al *settlement*.
- 3.4 Infatti, la disponibilità delle misure nell'ambito del SII potrà consentire a quest'ultimo la determinazione, per ciascun ReMi e ciascun UdD, dei prelievi annui normalizzati dei PdR e dei prelievi giornalieri attraverso l'utilizzo delle informazioni relative al profilo di prelievo standard, nonché la loro aggregazione.
- 3.5 Con riferimento, invece, alle attività connesse al bilancio provvisorio, i dati già disponibili nell'RCU, unitamente alle procedure vigenti per il loro aggiornamento, consentirebbero di assegnare in tempi rapidi al SII alcune attività ad oggi in capo alle ID; in particolare, le informazioni costituenti l'RCU, definite dalla deliberazione 296/2014/R/gas, con particolare riferimento ai dati relativi a:
  - a) Codice ReMi;
  - b) Codice PdR;
  - c) UdD associato al PdR;
  - d) prelievo annuo;
  - e) profilo di prelievo standard;
  - f) tipologia di prelievo.



potrebbero consentire l'attribuzione al SII delle attività di comunicazione annuale dei dati funzionali all'aggregazione dei prelievi annuali per profilo di prelievo standard.

- 3.6 Inoltre, gli obblighi di aggiornamento *on condition* in materia di *switching*, attivazione e disattivazione della fornitura, previsti dalla sopraccitata deliberazione, potrebbero consentire anche l'agevole aggiornamento mensile di tali dati da parte del SII.
- 3.7 Le suddette attività rendono però necessaria l'implementazione di un opportuno scambio informativo tra il SII e l'RdB, peraltro già accreditato al SII, che potrà garantire i benefici derivanti dalla certezza di esecuzione e completamento delle medesime per ciascun ReMi e per ciascun UdD, evitando l'applicazione di procedure di *default* in caso di inottemperanza di qualche ID, previste dalla deliberazione 619/2013/R/gas.
- 3.8 Sulla base dell'aggiornamento in continuo dell'RCU, potrebbe essere inoltre garantita all'RdB la disponibilità delle informazioni relative ai dati derivanti dalla profilazione convenzionale dei prelievi relativi ai PdR misurati con frequenza inferiore alla mensile, in perfetta analogia a quanto già implementato nel settore elettrico con riferimento al calcolo del CRPU trasmesso a Terna ai fini del *settlement*, sulla base dei CRPP contenuti nell'RCU. Anche in questo caso, i benefici derivanti dall'attribuzione al SII di tali attività sarebbero riconducibili alla certezza del loro svolgimento e alla riduzione degli oneri amministrativi connessi.
- 3.9 Le evoluzioni di cui sopra sono attuabili indipendentemente dagli orientamenti espressi successivamente in materia di modifica delle modalità di calcolo del prelievo annuo e di attribuzione del profilo di prelievo standard, ad oggi nella responsabilità delle imprese di distribuzione.

#### ***Determinazione del prelievo annuo e attribuzione del profilo di prelievo***

- 3.10 L'acquisizione da parte del SII delle misure, avviata su base sperimentale con la deliberazione 434/2017/R/gas, come anzidetto, potrebbe anche consentire la futura attribuzione al SII della responsabilità di determinazione diretta del prelievo annuo ed, eventualmente, del suo aggiornamento periodico. Tale orientamento potrà essere compiutamente valutato a valle della sperimentazione, soprattutto per quanto attiene alle modalità di calcolo e di aggiornamento periodico del prelievo annuo.
- 3.11 Per quanto attiene, invece, alle possibili evoluzioni in materia di attribuzione del profilo di prelievo standard a ciascun PdR è opportuno distinguere tra:
  - a) procedure di aggiornamento di tali informazioni già contenute nell'RCU e relative a PdR attivi;
  - b) procedure di assegnazione in fase di attivazione di un PdR, nuovo o precedentemente disattivato.
- 3.12 Con riferimento alla precedente lettera a), la conoscenza delle informazioni relative a:
  - a) il prelievo annuo, sia esso determinato dall'impresa di distribuzione o direttamente calcolato dal SII;

b) l'ubicazione del PdR attraverso il codice ISTAT del Comune, da cui può derivare l'informazione relativa alla zona climatica;

potrebbe consentire di semplificare la procedura vigente.

- 3.13 Le regole di attribuzione di *default* - previste dal TISG per i PdR con uso civile - potrebbero, infatti, essere applicate direttamente dal SII; la richiesta di assegnazione di una categoria d'uso diversa, nei casi previsti dalla disciplina e previa presentazione di autodichiarazione del cliente finale, così come la richiesta di assegnazione relative ai PdR con uso tecnologico potrebbero essere formulate al SII dalla controparte commerciale (o dall'UdD) attraverso uno specifico aggiornamento *on condition* da eseguire al variare delle modalità di prelievo certificate dal cliente finale o nell'ambito di una richiesta formulata per una prestazione gestita dal SII (quale, ad esempio, la voltura) al variare del cliente finale associato al punto.
- 3.14 Con riferimento al precedente paragrafo 3.11, lettera b), ad oggi il SII riceve gli aggiornamenti relativi alle attivazioni della fornitura con riferimento a PdR nuovi o precedentemente disattivati, comprendenti l'indicazione del profilo di prelievo standard assegnato dall'impresa di distribuzione sulla base del prelievo annuo che, nei casi in cui non siano disponibili i parametri per la sua determinazione, coincide con il prelievo annuo stimato, comunicato dall'UdD nella richiesta di attivazione. Nel breve termine non si ritiene opportuno apportare modifiche a tale procedura; modifiche potranno essere valutate qualora l'intero processo di attivazione dovesse essere riformato.
- 3.15 Sempre in relazione all'attribuzione del profilo di prelievo, in passato, è già stata posta in consultazione la richiesta, presentata sia da operatori singoli sia da loro associazioni, di uniformare le date stabilite al comma 7.5 (il 10 agosto, con riferimento alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per i titolari di PdR con uso civile) ed al comma 7.8 (il 10 giugno con riferimento alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per i titolari di PdR con uso tecnologico) del TISG. Nel presente documento per la consultazione s'intende riprendere la proposta di allineamento delle suddette alla data del 10 giugno, visti i pareri positivi già espressi dagli operatori interessati.
- 3.16 Inoltre, è stata segnalata l'opportunità di estendere a tutte le tipologie di PdR la possibilità di assegnazione di categorie d'uso differenti rispetto a quelle attribuite dall'impresa di distribuzione ai sensi del comma 7.2 del TISG<sup>17</sup>, chiaramente previa presentazione di autodichiarazione del cliente. L'Autorità ritiene condivisibile quanto segnalato e valuta come opportuna tale modifica della regolazione vigente.
- 3.17 Infine, è stata avanzata da un'associazione la proposta di eliminare i due anni di validità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente le informazioni relative all'utilizzo del gas, che dovrebbe rimanere valida sino a differente comunicazione dell'utente della distribuzione, con lo scopo principale di semplificarne la gestione. Anche su questo tema l'Autorità ritiene condivisibile la modifica richiesta e reputa utile che ciascuna dichiarazione rimanga valida fino a diversa comunicazione, perseguendo così l'obiettivo di una maggiore semplicità

---

<sup>17</sup> Allo stato dell'arte tale possibilità è limitata ai PdR civili con uso condizionamento (comma 7.3 del TISG) e ai PdR civili con consumi annui superiori a 5.000 Smc (comma 7.4 del TISG).

amministrativa a carico degli operatori e dei clienti finali. In questo caso dovrebbe essere previsto uno specifico obbligo di comunicare eventuali modifiche.

### ***Semplificazione della matrice di corrispondenza***

- 3.18 Nel DCO 570/2016/R/gas è stato nuovamente proposto l'orientamento di superare l'approccio vigente in tema di allocazione dei prelievi tra UdD e UdB, a favore di quello che vuole l'attribuzione univoca dei prelievi di ciascun PdR ad un solo UdB. In merito, i pareri di coloro che hanno partecipato alla consultazione sono stati discordanti: alcuni condividono, auspicando che si possa poi giungere ad una disciplina del conferimento della capacità di trasporto *ex post*; altri ritengono le proposte difficilmente percorribili o, comunque, come limitanti la flessibilità senza l'apporto di grandi benefici.
- 3.19 L'Autorità ritiene opportuno confermare l'approccio prospettato, coordinandolo con la riforma dello *switching* nell'ambito del SII e con la conseguente centralizzazione dei relativi flussi informativi. Sulle tematiche dello *switching* è stato recentemente pubblicato il documento per la consultazione 544/2017/R/com nel quale sono delineati in modo più puntuale alcuni orientamenti dell'Autorità in materia, anche con riferimento agli sviluppi relativi alle tematiche della corretta individuazione dell'UdB.
- 3.20 Alla base dell'attuazione di tale orientamento vi sono le seguenti attività, per la cui implementazione potrebbe essere opportuno procedere in una fase successiva rispetto all'implementazione dello *switching* come consultato, ossia:
- a) l'estensione dell'RCU, funzionale a ricomprendere l'informazione relativa all'UdB associato a ciascun PdR;
  - b) la definizione delle procedure funzionali al primo popolamento dell'informazione relativa all'UdB;
  - c) la definizione dei processi che determinano la modifica e l'aggiornamento di tale informazione.
- 3.21 Le attività prospettate richiedono la necessaria interazione tra il SII e l'RdB, specie con riferimento alle precedenti lettere b) e c). Dovrà essere, inoltre, valutata la necessità di accreditamento presso il SII anche degli UdB, soggetti ad oggi non obbligati, in relazione al ruolo e alle responsabilità degli UdB nell'ambito del bilanciamento, oggi gestiti esclusivamente dall'RdB<sup>18</sup>.
- 3.22 In particolare, con riferimento alle attività di cui alla precedente lettera c), come già indicato nel citato documento per la consultazione 544/2017/R/com, sarà necessario in ottica prospettica prevedere che:
- a) all'atto della presentazione della richiesta di *switching*, con riferimento ad un PdR, possa essere univocamente determinato l'UdB da associare;
  - b) siano codificate le procedure che consentano di aggiornare l'informazione relativa all'UdB nei casi in cui questo vari per scelte commerciali dell'UdD, senza che ciò necessariamente coinvolga uno *switching*.

---

<sup>18</sup>Ci si riferisce, ad esempio, al processo di "chiusura della filiera" attraverso il quale ciascun UdB accetta la responsabilità ai fini del bilanciamento dei prelievi associati a ciascun UdD.

3.23 In tale ottica, quindi, verrebbe superato il concetto di matrice di corrispondenza come ad oggi vigente, a vantaggio dell'identificazione per ciascun PdR dei soggetti responsabili dei prelievi nelle diverse parti della filiera, ossia UdD e UdB: tale corredo informativo, messo a disposizione dell'RdB potrebbe consentire di svolgere agevolmente le diverse attività del *settlement* incrementando la trasparenza a beneficio dello sviluppo del mercato al dettaglio.

**S 2. Attività svolte dal SII**

- *Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in tema di aggregazione delle misure e profilazione? Si intravedono ulteriori elementi migliorativi della regolazione vigente?*
- *Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in tema di determinazione del prelievo annuo e attribuzione del profilo di prelievo? Si intravedono ulteriori elementi migliorativi della regolazione vigente?*
- *Si concorda con quanto indicato in relazione ai profili di prelievo?*
- *Si condivide quanto illustrato in materia di semplificazione della matrice di corrispondenza? Se no, per quali motivi? Cosa si propone in alternativa?*

## Parte II: Fase di avvio della nuova disciplina

### 4. La semplificazione delle procedure per la determinazione delle partite

- 4.1 La realizzazione della soluzione di regime, come sopra descritta nella Parte I, richiede dei tempi che non appaiono compatibili con l'esigenza di avviare il prima possibile la semplificazione del *settlement*. In particolare, la definizione di relazioni sufficientemente accurate per il calcolo del fattore  $W_{kr}$ , l'opportuna verifica (e conseguente revisione) dei profili standard ad oggi impiegati per la profilazione, la messa a disposizione a favore degli UdB di un maggior numero di informazioni, nonché un'analisi del  $\Delta^{IO}$  che l'RdB dovrà approvvigionare, per quanto possibile *ex-ante*, su base giornaliera, verranno implementati a seguito di un adeguato periodo di analisi e sviluppo; ne consegue che è opportuno individuare delle misure applicabili da subito che migliorino la disciplina vigente in linea con i principali obiettivi della disciplina di regime.
- 4.2 Appare, pertanto, indispensabile che in una prima fase, necessaria al consolidamento e alla verifica delle relazioni funzionali alla determinazione del  $W_{kr}$ , permanga in capo agli UdB la responsabilità di approvvigionare anche il gas corrispondente al  $\Delta^{IO}$ , anche se con modalità differenti rispetto a quelle previste dall'attuale disciplina. Nell'ambito dell'equazione di bilancio dell'UdB, in base alla quale sono applicati i corrispettivi di bilanciamento, saranno quindi considerati i volumi necessari a coprire la quota di  $\Delta^{IO}$  di competenza.
- 4.3 Già in tale assetto, però, si ritiene che, come in quello a regime, debba essere posto in capo alla generalità dell'utenza l'onere economico connesso al  $\Delta^{IO}$ , ora sostenuto dagli utenti. In altri termini, gli utenti dovrebbero essere tenuti indenni rispetto al valore delle differenze (positive o negative) fra i quantitativi immessi nella rete di distribuzione e quelli prelevati dai clienti finali da loro forniti.
- 4.4 Si tratta quindi di un assetto che prevede due processi: oltre alla determinazione delle partite fisiche ed economiche di bilanciamento, anche la gestione economica del  $\Delta^{IO}$ .
- 4.5 Pertanto, per facilità di illustrazione, il meccanismo verrà, di seguito, descritto distinguendo i seguenti aspetti:
  - a) determinazione, ai fini della definizione delle partite fisiche di bilanciamento, dei quantitativi di competenza dell'UdB relativamente ai prelievi effettuati presso i punti della rete di trasporto interconnessi con gli impianti di distribuzione;
  - b) gestione economica del  $\Delta^{IO}$ ;
  - c) determinazione del termine  $W_{kr}$ ;
  - d) integrazioni al *set* informativo reso disponibile agli UdB ai fini della gestione del bilanciamento.

***Determinazione, ai fini della definizione delle partite fisiche di bilanciamento, dei quantitativi di competenza dell'UdB relativamente ai prelievi effettuati presso i punti della rete di trasporto interconnessi con gli impianti di distribuzione***

- 4.6 Per quanto riguarda l'attribuzione del  $\Delta^{IO}$ , l'Autorità intende prevedere un approccio "nazionale", in linea con quello previsto a regime, basato sulla ripartizione fra gli UdB della somma algebrica del  $\Delta^{IO}$  di tutti i punti di riconsegna della rete di trasporto interconnessi con impianti di distribuzione. Si ritiene, infatti, che tale approccio presenti alcuni significativi vantaggi, in particolare:
- a) minimizzazione del quantitativo complessivo da ripartire, in quanto valori positivi e negativi dei singoli ReMi si compenserebbero;
  - b) migliore prevedibilità del quantitativo complessivo da approvvigionare, rispetto alla previsione per singolo ReMi;
  - c) semplificazione della gestione della fornitura presso ReMi non fornite in precedenza, in quanto le informazioni rilevanti sono uniche a livello nazionale;
  - d) omogeneità sul territorio dell'onere finanziario connesso all'approvvigionamento del  $\Delta^{IO}$ ; diversamente, un approccio per ReMi renderebbe più o meno onerosa la fornitura ai clienti finali quanto maggiore o minore risulta il  $\Delta^{IO}$  dell'impianto distribuzione cui sono connessi.
- 4.7 L'Autorità intende, inoltre, prevedere che l'approvvigionamento del  $\Delta^{IO}$  sia posto in capo ai soggetti che servono PdR misurati con frequenza diversa da quella mensile o con dettaglio giornaliero. Tale soluzione presenta il vantaggio di determinare definitivamente, già con la sessione di bilanciamento, le partite fisiche di competenza degli UdB che servono i PdR misurati mensilmente o con dettaglio giornaliero. Ciò a meno di errori di misura o errate comunicazioni, relativi a questi PdR, che dovessero emergere oltre il termine di trasmissione da parte delle imprese di distribuzione all'RdB delle informazioni funzionali all'esecuzione della sessione di bilanciamento.
- 4.8 Per quanto riguarda i prelievi relativi agli altri PdR (quelli misurati con frequenza inferiore alla mensile), l'Autorità intende introdurre un approccio che induca gli UdB a comportamenti coerenti con le esigenze di fornitura di tali clienti, attese sulla base delle informazioni disponibili all'RdB e agli utenti prima o al momento del prelievo. In altri termini, si ritiene che, ai fini del bilanciamento, i quantitativi allocati all'UdB relativamente a tali clienti finali possano essere posti pari a quelli attesi sulla base dei profili di prelievo corretti con il parametro  $W_{kr}$  e del prelievo annuo.
- 4.9 Tale approccio appare, infatti, in linea con l'obiettivo di rendere più efficiente il bilanciamento, in quanto induce gli UdB a comportamenti coerenti con quelli attesi dall'RdB e minimizza il rischio per l'UdB dovuto a possibili scostamenti tra prelievi attesi ed effettivi dei clienti finali (limitatamente ai PdR misurati con frequenza diversa da quella mensile o con dettaglio giornaliero che, presi singolarmente, potrebbero presentare maggiori errori di stima).
- 4.10 Nel dettaglio, in base all'approccio nazionale proposto, per ciascun UdB dovrebbe essere definita dall'RdB, su base giornaliera, la quota del  $\Delta^{IO}$  complessivo che è tenuto a coprire. Tale quota potrebbe essere determinata come rapporto fra i consumi attesi presso i PdR misurati con frequenza diversa da quella mensile e da

quella con dettaglio giornaliero di competenza dell'UdB e quelli attesi presso il complesso dei medesimi PdR, ossia:

$$\alpha_{UdB,k} = \frac{\sum_{REMI}(Y_{UdB,k,REMI}^{prev})}{\sum_{REMI}(Y_{k,REMI}^{prev})}$$

dove  $Y_{UdB,k,REMI}^{prev}$  e  $Y_{k,REMI}^{prev}$  sono i prelievi determinati convenzionalmente per ciascun giorno  $k$  e per ciascun ReMi, rispettivamente per ciascun UdB e nel complesso, presso i PdR misurati con frequenza diversa da quella mensile o con dettaglio giornaliero. Tali prelievi potranno essere determinati applicando la metodologia definita al comma 9.1 dello schema di TISG per il calcolo dei prelievi presso i PdR in esame nell'abito della sessione di bilanciamento, ovvero:

$$Y_{k,REMI}^{prev} = \sum_{PROF} \sum_{PdR} CA_{PdR} \cdot p_{PROF,k}^{%,prev} \quad \forall PdR \in REMI$$

4.11 Nel complesso i quantitativi di competenza dell'UdB relativamente ai prelievi effettuati presso i punti della rete di trasporto interconnessi con gli impianti di distribuzione sarebbero determinati come:

$$P_{UdB,k} = \sum_{REMI} (P_{UdB,k,REMI}^{prev}) + \alpha_{UdB,k} \cdot \sum_{REMI} (IN_{k,REMI} - P_{k,REMI}^{prev})$$

dove:

- $P_{UdB,k,REMI}^{prev} = Y_{UdB,k,REMI}^{prev} + M_{UdB,k,REMI} + G_{UdB,k,REMI} + GID_{UdB,k,REMI}$ ;
- $P_{k,REMI}^{prev} = \sum_{UdB} P_{UdB,k,REMI}^{prev}$ ;
- $IN_{k,REMI}$  è il quantitativo di gas immesso al punto di riconsegna interconnesso con reti di distribuzione nel giorno  $k$ ;
- i termini  $M_{UdB,k,REMI}$ ,  $G_{UdB,k,REMI}$ ,  $GID_{UdB,k,REMI}$ , sono i prelievi di competenza dell'UdB, per il giorno  $k$ , presso ciascun ReMi, relativi rispettivamente ai PdR misurati mensilmente, ai PdR misurati con dettaglio giornaliero e ai consumi dell'impresa di distribuzione; per quanto riguarda i PdR misurati mensilmente, i valori giornalieri sono calcolati sulla base delle misure e del profilo di prelievo<sup>19</sup>.

4.12 L'espressione illustrata al paragrafo precedente sarebbe applicata ai fini sia della definizione del bilancio definitivo sia della sua correzione in fase di aggiustamento.

4.13 Si noti al riguardo che:

- i termini  $Y_{UdB,k,REMI}^{prev}$  e  $\alpha_{UdB,k}$  sono definiti al più tardi nel giorno gas al quale si riferiscono, con la determinazione definitiva del termine  $W_{kr}$  (*ex ante*) come descritto ai successivi paragrafi 4.25 e 4.26;
- i termini  $IN_{k,REMI}$ ,  $M_{UdB,k,REMI}$ ,  $G_{UdB,k,REMI}$ ,  $GID_{UdB,k,REMI}$  sono generalmente noti al momento della sessione di bilanciamento.

Pertanto, anche i quantitativi di competenza dell'UdB relativamente ai prelievi effettuati presso i ReMi risultano definiti con la sessione di bilanciamento, a meno

<sup>19</sup>Con le modalità previste all'articolo 10 e all'articolo 15 dello schema di TISG.

di rettifiche di errori di misure o di errate comunicazioni delle imprese di distribuzione. In altri termini le variazioni delle partite fisiche degli UdB che emergono nella sessione di aggiustamento sono quelle che derivano dalla correzione di errori nella misura e nella comunicazione delle informazioni trasmesse dalle imprese di distribuzione alle imprese di trasporto relative ai PdR misurati con frequenza mensile o con dettaglio giornaliero, mentre la raccolta delle misure dei PdR con minore frequenza di lettura non incide sugli esiti della sessione. Di tali misure si tiene, invece, conto ai fini della gestione economica del  $\Delta^{IO}$ , come descritto successivamente.

- 4.14 Occorre precisare, inoltre, le modalità di applicazione dei corrispettivi variabili riferiti ai prelievi presso i punti di riconsegna della rete di trasporto, compresi quelli in natura a copertura di consumi tecnici e perdite di rete, nonché dei corrispettivi di scostamento. L'Autorità ritiene che tali corrispettivi debbano essere applicati ai quantitativi corrispondenti a quelli prelevati dai clienti finali, in quanto tale modalità appare facilitare il recupero di tali costi da parte degli UdB nei confronti delle proprie controparti a valle del ReMi. Con riferimento alle grandezze definite nello schema di TISG, tali corrispettivi dovrebbero quindi applicarsi ai termini  $P_{REMI,UdB,k}$  e  $P_{REMI,UdB,k}^A$  di cui agli articoli 10 e 16 del medesimo schema, rispettivamente per la sessione di bilanciamento e per quella di aggiustamento.

#### *Gestione economica del $\Delta^{IO}$*

- 4.15 Ai fini della determinazione delle partite fisiche relative al  $\Delta^{IO}$  occorre rilevare che esso, in quanto differenza fra volumi immessi e prelevati, sarebbe valutabile con esattezza su un orizzonte in cui si dispone di tutte le misure in ingresso e in uscita, rilevate in maniera sincrona rispetto all'inizio e al termine del medesimo periodo. Posto che le misure presso i PdR sono raccolte in momenti e con frequenze diverse, esso non può essere calcolato in maniera esatta neanche su un orizzonte esteso. La sua determinazione richiede, pertanto, l'adozione di un approccio convenzionale quale quello costituito dai profili di prelievo per ripartire giornalmente i consumi fra due misure consecutive e la definizione di un adeguato orizzonte temporale da considerare.
- 4.16 In prima applicazione, stante la necessità sia di consolidare il meccanismo di profilazione dei consumi sia di meglio comprendere le dinamiche che incidono sul  $\Delta^{IO}$ , si ritiene che le partite fisiche relative al  $\Delta^{IO}$  debbano essere determinate su base mensile, in quanto tale orizzonte è, da una parte, coerente con le tempistiche di definizione del bilancio di trasporto e, dall'altra, tale da poterne dare una valutazione più accurata, potendo compensare in parte le approssimazioni insite nella profilazione giornaliera.
- 4.17 Le partite fisiche in esame potrebbero essere determinate come somma algebrica, su base mensile, della differenza fra:
- i quantitativi attribuiti all'UdB ai fini della definizione delle partite fisiche di bilanciamento relativamente ai prelievi effettuati presso i punti della rete di trasporto interconnessi con gli impianti di distribuzione; tali quantitativi sono determinati come illustrato al precedente paragrafo 4.11;
  - la somma dei quantitativi attribuiti all'UdB, presso i medesimi punti, sulla base delle misure effettuate presso i clienti finali serviti; tali quantitativi sono



determinati secondo i criteri di cui all'articolo 10 dello schema di TISG per la sessione di bilanciamento e agli articoli 15 e 16 dello schema di TISG per la sessione di aggiustamento, dove sono indicati, rispettivamente con i termini  $P_{REMI,UdB,k}$  e  $P_{REMI,UdB,k}^A$ .

4.18 Quindi per ogni UdB possono essere calcolati, per ciascun mese  $m$ , i valori di:

- $\Delta_{UdB,m}^{IO} = \sum_{k=1}^n (P_{UdB,k} - \sum_{REMI} P_{REMI,UdB,k})$ , in esito alla sessione di bilanciamento;
- $\Delta_{UdB,m}^{IO,A} = \sum_{k=1}^n (P_{UdB,k} - \sum_{REMI} P_{REMI,UdB,k}^A)$ , in esito alla sessione di aggiustamento.

4.19 Le partite economiche associate alle partite fisiche, così calcolate, potrebbero essere determinate valorizzando queste ultime ad un prezzo pari alla media aritmetica del SAP relativa al mese cui si riferiscono.

4.20 Pertanto, contestualmente alla sessione di bilanciamento potrebbero essere determinati gli importi di competenza di ciascun UdB, da riconoscerli se  $\Delta_{UdB,m}^{IO}$  è positivo ovvero da applicargli se  $\Delta_{UdB,m}^{IO}$  è negativo. Al momento dell'esecuzione della sessione di aggiustamento dovrebbero essere effettuati i conguagli fra gli importi applicati o riconosciuti nella precedente sessione (di aggiustamento o bilanciamento) e quelli da ultimo determinati.

4.21 Per la gestione e la copertura degli importi da applicare e riconoscere si ritiene perseguibile, già in fase di avvio, quanto prospettato al paragrafo 2.22.

#### **Determinazione del termine $W_{kr}$**

4.22 Con riferimento al precedente paragrafo 4.5, lettera c), ai fini dell'avvio del nuovo *settlement* gas e per le motivazioni già ampiamente illustrate nel presente documento, s'intende adottare una metodologia semplificata basata sul rapporto fra i gradi giorno<sup>20</sup> del giorno di riferimento e i gradi giorno normali<sup>21</sup>. Tale approccio che, peraltro non considera altri fattori meteorologici (in particolare vento, nebbia e/o fattori di tipo tecnico, ad esempio l'esposizione solare, che possono influenzare i consumi in modo più o meno rilevante), appare coerente con l'andamento lineare della relazione che lega il prelievo dipendente dalla temperatura alla temperatura giornaliera espressa in gradi giorno, per la maggior parte dei mesi dell'anno.

4.23 Nella definizione del parametro occorre, però, tener conto del fatto che tale curva non è sempre lineare in quanto, in presenza di temperature non estremamente fredde, (tipicamente all'inizio ed alla fine dell'inverno) all'aumentare dei gradi giorno effettivi non si riscontra un incremento del consumo di gas per riscaldamento fino al raggiungimento di una determinata soglia che si può

---

<sup>20</sup> Per il calcolo del grado giorno si utilizza la seguente formula:  $GG = 18 \text{ °C} - T_m$ , con  $T_m$  è la temperatura media del giorno di riferimento e  $18 \text{ °C}$  è la temperatura minima convenzionale considerata come *comfort* nelle abitazioni, oltre la quale gli impianti di riscaldamento non vengono utilizzati. Se  $T_m > 18^\circ$  si assume che i gradi giorno siano pari a 0 (zero).

<sup>21</sup> I gradi giorno normali possono essere calcolati come media dei gradi giorno effettivi del giorno omologo a quello di riferimento, registrati negli anni precedenti a quello di competenza, quest'ultimo escluso, a copertura di un periodo di 10 anni.

assumere, sulla base di dati storici, pari a 3.75 gradi giorno effettivi o GG<sub>e</sub>. A partire da questa soglia la correlazione diventa sostanzialmente lineare fino a circa 25 GG<sub>e</sub> (valore raggiungibile nel momento centrale dell'inverno), dopodiché la curva tende ad andare asintoticamente sulla retta di massimo utilizzo e ciò è dovuto al limite tecnico degli impianti di riscaldamento. In pratica, finché non si avverte freddo, gli impianti non vengono attivati, anche se la temperatura diminuisce; mentre, se il freddo diventa molto intenso, si tende a tenere accesi costantemente gli impianti che, ovviamente, essendo già utilizzati al massimo della loro potenzialità, non potranno consumare di più, benché in presenza di temperature sempre più rigide (saturazione degli impianti di riscaldamento). Tali considerazioni inducono ad introdurre delle regole complementari per tener conto dei suddetti comportamenti, ad esempio adottando opportuni fattori di smorzamento, per i mesi centrali dell'inverno, dicembre - marzo. Aspetti di maggior dettaglio saranno definiti dall'RdB nell'ambito di specifici documenti.

- 4.24 Come già specificato il parametro  $W_{kr}$  è definito per regione climatica ossia in relazione alle diciotto zone, omogenee per condizioni climatiche ed associate ad un osservatorio meteorologico, nelle quali è stato suddiviso dall'RdB il territorio nazionale raggiunto da reti di trasporto.
- 4.25 Data la dipendenza del termine  $W_{kr}$  dalle temperature attese, tale termine potrebbe essere pubblicato e aggiornato con la stessa frequenza con cui sono acquisite dall'RdB le previsioni delle temperature. Al fine di limitare gli impatti degli errori e delle imprecisioni nella previsione del termine  $W_{kr}$  sulla posizione degli utenti, tale parametro dovrebbe essere determinato con sufficiente anticipo rispetto al giorno di competenza, ad esempio alla conclusione del giorno G-1<sup>22</sup>, affinché gli utenti possano efficientemente gestire le variazioni dei prelievi di competenza.
- 4.26 Un ultimo aspetto che si ritiene opportuno esaminare riguarda l'utilità di determinare oltre al valore di  $W_{kr}$  *ex-ante*, come descritto al paragrafo 4.25, anche definire un valore *ex-post* calcolato sulla base delle temperature effettive e pubblicato il giorno successivo a quello di competenza. Il primo, il  $W_{kr}$  *ex-ante*, sarebbe utilizzato ai fini della determinazione dei termini  $\alpha_{UdB,k}$  e  $Y_{UdB,k,REMI}^{prev}$  per entrambe le sessioni; il secondo, il  $W_{kr}$  *ex-post*, per la profilazione delle misure e per il calcolo dei termini  $P_{REMI,UdB,k}$  e  $P_{REMI,UdB,k}^A$ , di cui al precedente paragrafo 4.18, ai fini della gestione economica del  $\Delta^{IO}$ .
- 4.27 Ciò consentirebbe da una parte di mantenere limitati i rischi di posizioni sbilanciate derivanti dalle imprecisioni nella stima del  $W_{kr}$  (esposte ai prezzi di sbilanciamento) e dall'altra una quantificazione più accurata (sulla base del  $W_{kr}$  determinato a consuntivo) delle differenze, valorizzate a prezzo di mercato, fra i volumi allocati ai fini del bilanciamento e i prelievi dei clienti finali.

---

<sup>22</sup> In base all'attuale organizzazione potrebbero essere previste due pubblicazioni alle ore 11:00 e alle ore 18:00 del G-1.

### ***Integrazioni al set informativo reso disponibile agli utenti per le proprie azioni di bilanciamento***

- 4.28 Al fine di porre gli UdB nella condizione migliore per prevedere le partite fisiche di competenza, in coerenza con l'assetto sopra illustrato, appare opportuno integrare il *set* informativo reso disponibile dall'RdB.
- 4.29 In particolare, si ritiene opportuno prevedere che l'RdB integri le informazioni attualmente rese disponibili con le seguenti:
- a) pubblicazione del termine  $W_{kr}$  sul proprio sito internet secondo le tempistiche sopra indicate;
  - b) messa a disposizione dei termini  $Y_{UdB,k,REMI}^{prev}$  e  $\alpha_{UdB,k}$  a ciascun UdB per quanto di competenza contestualmente alla stima del termine  $W_{kr}$ ;
  - c) messa a disposizione dello storico dei quantitativi prelevati presso i PdR misurati mensilmente o con dettaglio giornaliero, e dei consumi delle ID; la disponibilità di queste informazioni è volta a permettere agli UdB di calcolare la quota complessiva di prelievo loro attribuita corrispondente all'espressione  $\alpha_{UdB,k} \cdot \sum_{REMI} (IN_{k,REMI} - P_{k,REMI}^{prev})$ . In prima applicazione, la serie storica dovrebbe coprire un orizzonte sufficientemente esteso (almeno 2 anni). Inoltre, posto che essi sono funzionali alla stima di valori nazionali, si ritiene che tali informazioni debbano essere pubblicate a livello aggregato nazionale con dettaglio giornaliero o, comunque, consentirne il calcolo. In sintesi, dovrebbero essere oggetto di pubblicazione i seguenti termini:
    - $M_k = \sum_{REMI} \sum_{UdB} M_{UdB,k,REMI}$ ;
    - $G_k = \sum_{REMI} \sum_{UdB} G_{UdB,k,REMI}$ ;
    - $GID_k = \sum_{REMI} \sum_{UdB} GID_{UdB,k,REMI}$o, comunque, tutte le informazioni utili alla determinazione dei suddetti.

### ***Semplificazione della matrice di corrispondenza***

- 4.30 In attesa dell'entrata in vigore di quanto appena anticipato, anche alla luce della richiesta emersa dalla consultazione di disegnare il processo in modo chiaro e trasparente a favore di tutti gli utenti coinvolti, si ritiene che l'obiettivo di semplificazione potrebbe essere favorito dall'eliminazione della regola c.d. "Rank"<sup>23</sup> al più tardi a partire dall'1 ottobre 2018 e, comunque, fatte salve le eventuali modifiche che dovessero essere necessarie per l'avvio della nuova disciplina o per la gestione del periodo pregresso.
- 4.31 Sempre in tema di matrice di corrispondenza, nel corso di questi anni sono pervenute segnalazioni sulle possibili problematiche connesse all'attivazione di un PdR in corso mese. Fermo restando che non è possibile attivare un PdR in relazione ad un UdD che non abbia disponibilità di gas sul ReMi per il mese di competenza e che non sia già presente nella relativa matrice di corrispondenza, con una filiera attiva e validata da uno o più UdB<sup>24</sup>, sembra opportuno permettere

<sup>23</sup> Che prevede la ripartizione del gas in base alla priorità definita ed a valori limite prefissati.

<sup>24</sup> Ciò implica che l'UdD può chiedere di essere eliminato dalla matrice di corrispondenza, pur avendo ancora un contratto con uno o più UdB sul ReMi, ma in questo caso non potrà chiedere un'attivazione in

la modifica delle matrici di corrispondenza ai soli fini di accesso alla rete per una nuova attivazione, a mese di riferimento iniziato, nel periodo ad oggi a disposizione degli operatori per la gestione di errori materiali ai sensi della determina DMEG 5/2013<sup>25</sup>. Una gestione più fluida delle filiere sarà certamente possibile in futuro quando si raggiungerà l'obiettivo sopra richiamato al paragrafo 3.23, insieme a quello di modifica dei criteri di conferimento della capacità di trasporto.

### ***Osservazioni finali e tempi di implementazione***

4.32 Il meccanismo descritto ai precedenti paragrafi presenta i seguenti vantaggi:

- a) riduzione del valore del delta *in-out* mediante la determinazione, ancorché semplificata, del parametro  $W_{kr}$ ;
- b) riduzione dei rischi connessi all'esistenza del  $\Delta^{IO}$  attraverso la copertura, da parte del sistema, dei costi sostenuti dagli UdB per il suo approvvigionamento;
- c) attribuzione giornaliera del  $\Delta^{IO}$  agli UdB, sulla base di parametri predefiniti, a vantaggio della prevedibilità dei volumi allocati ai fini della determinazione delle partite economiche per il bilanciamento;
- d) minimizzazione, in fase di aggiustamento, delle modifiche delle partite attribuite in sede di bilanciamento all'UdB, a seguito dell'acquisizione di nuove misure di competenza di altri UdB;
- e) individuazione del  $\Delta^{IO}$  proprio di ciascun impianto di distribuzione, mettendo le basi per l'adozione di una regolazione che responsabilizzi maggiormente i soggetti che gestiscono il servizio di distribuzione, come anticipato al precedente paragrafo 1.7.

4.33 Il sistema appena illustrato, in ragione delle tempistiche di aggiornamento dei sistemi informativi, necessari anche alla messa a disposizione delle informazioni funzionali al bilanciamento, si ritiene possa essere reso operativo con il nuovo anno, a partire dall'1 gennaio 2018.

### ***S 3. La semplificazione delle procedure per la determinazione delle partite***

- *Si condivide l'approccio di ripartizione del delta in-out su base nazionale? Se no, indicare il perché e descrivere nel dettaglio quale altro approccio si ritiene opportuno.*
- *Si condividono le proposte in tema di regolazione economica? Se no, cosa si propone in alternativa?*
- *Si condivide quanto illustrato ai paragrafi 4.25 e 4.26?*

---

corso mese o, in alternativa, se rimane nella matrice di corrispondenza pur in assenza di PdR nella propria titolarità, l'impresa di distribuzione dovrà evidentemente allocare prelievi nulli.

<sup>25</sup> "...(*omissis*)...il RdB permette la modifica della matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema anche nei primi 4 (quattro) giorni lavorativi del mese cui la sessione di bilanciamento si riferisce, garantendo il rispetto della tempistica stabilita dal comma 21.4 del TISG."

- *Si considera esaustivo il set di dati che l'RdB dovrà mettere a disposizione? Se no, cosa si propone? Quale profondità storica si predilige per i dati di cui alla lettera c) del paragrafo 4.29?*
- *Si condivide quanto illustrato in materia di semplificazione della matrice di corrispondenza? Se no, per quali motivi? Cosa si propone in alternativa?*

## **5. Attività svolte dall'impresa di distribuzione**

Si precisa che le modifiche di seguito presentate saranno mantenute anche per la fase di regime, quando la responsabilità delle attività passerà in capo al SII.

### ***Determinazione del prelievo annuo***

5.1 Le principali modifiche che s'intendono introdurre sono relative alla formula utilizzata per la determinazione del prelievo annuo (articolo 4 dello schema di TISG), che è stata rivista in modo tale da:

- a) prevedere l'impiego di tutte le misure (quelle c.d. "periodiche" e le autoletture) validate dall'impresa di distribuzione nel corso dell'anno per ciascun PdR;
- b) normalizzarne il valore rispetto alle condizioni climatiche registrate nel corso dell'anno, considerando il valore del profilo che tiene conto del parametro  $W_{kr}$ , (come sopra evidenziato al precedente paragrafo 2.6) e il profilo riferito a condizioni normali.

Giova qui ricordare che, in materia di misura, l'impianto regolatorio cui il TISG si riferisce è quello stabilito dal TIVG<sup>26</sup> e, pertanto, lo schema di TISG contiene delle modifiche introdotte al fine di recepire quanto approvato in relazione alla riforma della misura gas, entrata in vigore con la deliberazione 117/2015/R/gas. In particolare, è stata sostituita la definizione di "*PdR misurati semestralmente o annualmente*" con "*PdR misurati con frequenza diversa da quella mensile o con dettaglio giornaliero*".

5.2 Pur nella consapevolezza che l'aggiornamento *rolling* - in corso d'anno - di tale valore (ad oggi calcolato a luglio sulla base dei dati dell'anno precedente, a valere sull'anno termico successivo) costituirebbe la soluzione ottimale per il sistema, in considerazione della possibile evoluzione della disciplina con una futura assegnazione della responsabilità di determinazione del medesimo in capo al SII - come descritto nella Parte I del presente documento -, si ritiene opportuno prevedere, all'avvio della nuova disciplina, soltanto l'obbligo di aggiornamento in corso d'anno per quei PdR, misurati con frequenza diversa da quella mensile o con dettaglio giornaliero, per i quali l'impresa di distribuzione non ha avuto a disposizione misure validate nuove da utilizzare a luglio, al momento della determinazione del prelievo annuo; in sostanza, per i PdR non letti da più di un anno (comma 4.6 dello schema di TISG).

---

<sup>26</sup> Il *Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane*, approvato dalla deliberazione ARG/gas 64/09, come successivamente modificato ed integrato e valido dall'1 gennaio 2017.

### ***Aggregazione delle misure e profilazione***

- 5.3 L'impresa di distribuzione dovrà comunicare all'RdB i valori giornalieri dei prelievi aggregati per ciascun UdD e raggruppati per profilo di prelievo standard PROF (aggiornati per tener conto della valorizzazione definitiva del precitato parametro  $W_{kr}$ ).
- 5.4 Nello specifico, per quanto concerne la sessione di bilanciamento (articolo 9 dello schema di TISG), per i PdR misurati con frequenza:
- mensile, è presentata una formula che, concettualmente, non differisce da quella adottata fino ad oggi, ma che garantisce l'utilizzo di tutte le misure validate, per tale categoria di PdR, ai sensi del TIVG, relativamente al mese di competenza;
  - inferiore alla mensile, si continuerà ad utilizzare il prelievo annuo profilato sulla base del PROF assegnato al PdR.
- 5.5 Nella sessione di aggiustamento (articolo 15 dello schema di TISG), ugualmente, l'impresa di distribuzione dovrà mettere a disposizione dell'RdB i valori giornalieri dei prelievi, determinati:
- come somma delle misure validate, per i PdR letti mensilmente con dettaglio giornaliero;
  - per il tramite del PROF e di una formula che permette di avvalersi di tutte le misure validate, per le altre tipologie di PdR.

#### ***S 4. Attività svolte dall'impresa di distribuzione***

- *Si condivide quanto illustrato in relazione alla determinazione del prelievo annuo?*
- *Si concorda con quanto descritto in merito alle attività di aggregazione e profilazione funzionali alle sessioni di bilanciamento e di aggiustamento?*

## **6. Le imprese minori di trasporto**

- 6.1 Come sopra ricordato il TISG assegna all'RdB la responsabilità della gestione del *settlement* per tutti i punti di riconsegna delle reti di trasporto, mediante il necessario coordinamento con i rispettivi gestori; a tal fine, è stato espressamente previsto da un lato l'obbligo in capo alle imprese minori di comunicare all'RdB tutti i dati necessari allo svolgimento delle sessioni - oltre ad un più generale impegno di collaborazione all'attribuzione dei prelievi di gas ai sensi del comma 3.3 del TISG - dall'altro il compito, in capo all'RdB, di definire modalità e tempistiche di messa a disposizione delle informazioni (artt. 25 e 29 del TISG). Con la deliberazione 555/2012/R/gas è stata consentita l'adozione di modalità transitorie, da parte delle imprese minori di trasporto, funzionali alla determinazione delle partite relative alla sessione di bilanciamento, nelle more della finalizzazione da parte dell'RdB degli adeguamenti necessari allo svolgimento della suddetta secondo quanto delineato nel TISG e rimarcando la necessità che l'RdB intraprenda tutte le azioni funzionali a limitare la durata della fase transitoria. Nella fase di prima applicazione del TISG, pertanto, le imprese di trasporto minori hanno provveduto a:

- a) raccogliere le informazioni circa i quantitativi allocati giornalieri di competenza degli UdD e delle ID stesse, da parte delle imprese di distribuzione interconnesse alle loro reti di trasporto;
- b) aggregare tali volumi per UdB nel rispetto delle relazioni instaurate tra gli utenti nell'ambito della matrice di corrispondenza;
- c) trasmettere i dati all'RdB nei formati e secondo le modalità da questi individuate.

6.2 L'Autorità intende confermare il ruolo svolto dall'RdB con riferimento alla totalità delle reti di trasporto, direttamente o indirettamente connesse, ribadendo i principi sottostanti alla disciplina del bilanciamento di merito economico del gas naturale<sup>27</sup>. Alla luce, però, della futura evoluzione del sistema - che vede la centralizzazione della gestione delle misure gas per il tramite del SII - si ritiene opportuno continuare con le modalità transitorie già vigenti per la sessione di bilanciamento, estendendole anche alla sessione di aggiustamento (il cui algoritmo, nella nuova disciplina, è del tutto simile a quello del bilanciamento), in un'ottica di efficienza, così da evitare che l'RdB sia tenuto a fare investimenti sui propri sistemi informativi per implementare funzioni che poi andrebbero dismesse nel medio periodo.

6.3 Appare però opportuno prevedere che le imprese di trasporto forniscano agli UdB tutti gli elementi utili alla comprensione del bilancio effettuato e messo a disposizione dell'RdB.

**S 5. Imprese minori di trasporto**

- *Si condivide quanto prospettato relativamente alla gestione dei punti di riconsegna interconnessi con reti di trasporto minori?*

---

<sup>27</sup> Tra i considerata della deliberazione ARG/gas 45/11 si legge: "...(*omissis*)... tutte le imprese di trasporto, indipendentemente dal fatto che gestiscano porzioni di rete nazionale, garantiscono il c.d. bilanciamento operativo della propria rete, acquistando il gas necessario e il relativo servizio di stoccaggio; sotto questo profilo, tutte le imprese di trasporto, diverse dall'impresa maggiore, sono quindi utenti del servizio di trasporto e di bilanciamento erogato da quest'ultima;"

### Parte III: La disciplina applicabile agli anni 2013 - 2017

- 7.1 Il DCO 570/2016/R/gas ha prospettato di applicare alle sessioni di aggiustamento relative agli anni passati un approccio semplificato rispetto alla regolazione generale, qui confermata e dettagliata ai precedenti capitoli 2 e 3 per il futuro. Inoltre, nell'ipotesi di un effetto complessivamente trascurabile dell'applicazione del parametro  $W_k$  per gli anni 2013 - 2014, si era ipotizzato che si potesse continuare a utilizzare i profili di prelievo c.d. "statici" e che le sessioni di aggiustamento per gli anni 2013 e 2014 potessero essere tenute congiuntamente, con conseguente determinazione dei corrispettivi  $upDA$  e  $upDND$  con riferimento alle partite complessive dei due anni.
- 7.2 La consultazione ha evidenziato posizioni diversificate sul punto specifico. Infatti, alcuni soggetti concordano sulla totalità delle proposte, altri richiedono di valorizzare il parametro  $W_k$  e altri ancora suggeriscono di adottare l'algoritmo vigente per la sessione di bilanciamento (con riconciliazione dei prelievi con l'immesso in cabina). Un'impresa di distribuzione segnala che, data l'ingente mole di dati da trattare, non ritiene opportuna l'esecuzione congiunta della prima sessione di aggiustamento per gli anni 2013 e 2014 e propone di separare temporalmente il trattamento dei due anni. Un operatore richiede di procedere il prima possibile anche in relazione all'anno 2015.
- 7.3 Gli approfondimenti nel frattempo effettuati sulla base delle informazioni estese anche al 2015, e comprensive dell'insieme dei dati trasmessi sino ad oggi dalle imprese di distribuzione in relazione all'aggiustamento, evidenziano che la rinuncia alla profilatura dinamica dei prelievi, ora effettuata tramite la quadratura in cabina, impatta in maniera non trascurabile nella determinazione della valorizzazione economica, oltre che fisica, delle partite di bilanciamento, potendo generare un aumento non trascurabile degli oneri a carico del sistema.
- 7.4 Pertanto l'Autorità ritiene che l'approccio prospettato nel documento per la consultazione 570/2016/R/gas debba essere integrato con disposizioni che consentano di tenere anche conto dell'andamento effettivo dei prelievi.
- 7.5 A tal fine occorre rilevare che la valorizzazione del parametro di profilazione dinamica, ribattezzato  $W_{kr}$ , per il periodo in esame presenta notevoli criticità, in assenza di una metodologia consolidata per la determinazione di questo parametro e in considerazione della sua onerosità dal punto di vista amministrativo e dei tempi di implementazione, in quanto richiederebbe alle imprese di distribuzione di procedere nuovamente alla profilazione dei prelievi.
- 7.6 Un ulteriore elemento da considerare riguarda il fatto che, nel sistema in vigore, il costo connesso con la sussistenza del  $\Delta^{IO}$  ricade direttamente sugli utenti. In considerazione dell'entità e della volatilità dei valori di  $\Delta^{IO}$  effettivamente riscontrati ed in coerenza con l'assetto attualmente previsto l'Autorità ritiene opportuno intervenire limitatamente alle situazioni in cui tale onere risulti superiore ad un valore minimo di cui un operatore prudente avrebbe dovuto tenere conto nelle proprie valutazioni. A questo proposito, un operatore nazionale stima un'incidenza del  $\Delta^{IO}$  intorno allo 0,59%. Altre esperienze internazionali valutano l'incidenza di questo fattore tra lo 0,7 e l'1,5%. Nel caso italiano, il valore del delta *in-out* medio del periodo 2013 - 2015 non si discosta molto da questi valori, posizionandosi intorno allo 0,5% dei volumi immessi nelle reti di distribuzione.



- 7.7 L’Autorità ritiene che sia preferibile valutare un approccio semplificato, di seguito illustrato, che dia una valorizzazione economica della differenza fra il profilo statico e quello effettivo da ripartire fra gli utenti in proporzione ai prelievi dai medesimi serviti non misurati con dettaglio giornaliero e con componente termica. Inoltre, in alternativa a tale approccio, è prospettata la possibilità di determinare le partite di competenza di ciascun UdB sulla base dell’algoritmo utilizzato per la sessione di bilanciamento. Non si ritiene, invece, percorribile l’utilizzo dell’algoritmo impiegato per la sessione di aggiustamento, in quanto le modifiche ai sistemi informativi<sup>28</sup> richiedono tempi non compatibili con una celere effettuazione delle sessioni di aggiustamento.
- 7.8 In entrambi gli approcci qui presentati il *set* informativo reso disponibile all’UdB dovrà essere completato con la ripartizione, fra gli UdD da esso servito, dei volumi di sua competenza per il calcolo delle partite economiche, in modo da consentire la gestione delle medesime partite nell’ambito dei relativi rapporti contrattuali.

### **Approccio semplificato**

- 7.9 Le partite economiche di competenza di ciascun UdB nella sessione di aggiustamento sarebbero ottenute come somma algebrica di due componenti:
- la prima relativa alle partite economiche corrispondenti alla differenza fra i prelievi giornalieri attribuiti al momento del bilancio definitivo, in fase di bilanciamento, e i prelievi giornalieri relativi ai clienti finali direttamente o indirettamente serviti, come derivanti dai dati comunicati dall’impresa di distribuzione, comprensivi del prelievo nella titolarità delle stesse;
  - la seconda relativa alla quota di competenza del valore economico connesso alla differenza fra profilo statico e quello effettivo.
- 7.10 La prima componente (lettera a) del paragrafo 7.9) è pari per ciascun utente, e per ciascun giorno gas, alla differenza, valorizzata al prezzo di mercato, fra (i) la somma dei prelievi presso i ReMi attribuiti all’UdB nella sessione di bilanciamento e (ii) la somma dei prelievi comunicati dalle imprese di distribuzione, di competenza dell’UdB sulla base della matrice di corrispondenza, comprensiva del prelievo nella titolarità delle stesse. In formule dovrebbe essere calcolato per ciascun UdB il seguente importo:

$$A_{UdB,k} = p_k \cdot \sum_{REMI} [P_{REMI,UdB,k} - (1 + \gamma_{A,REMI}^*) \cdot P_{REMI,UdB,k}^A]$$

dove:

$P_{REMI,UdB,k}$  è il totale dei prelievi allocati all’UdB nel bilancio definitivo di trasporto, relativamente al giorno gas  $k$ , presso ciascun ReMi;

$P_{REMI,UdB,k}^A$  è il totale dei prelievi allocati all’UdB corrispondente ai prelievi dei PdR serviti, relativamente al giorno gas  $k$ , presso ciascun ReMi, prima della quadratura in cabina; tale termine corrisponde alla somma relativamente a ciascun ReMi dei termini  $G_{UdB,k}$  e

<sup>28</sup> Ci si riferisce alle modifiche poste in consultazione su questa specifica tematica nel DCO 12/2016/R/gas.

	$NG_{UdB,PROF,k}$ , individuati all'articolo 17, comma 1, lettera b), del TISG oggi in vigore;
$p_k$	è il prezzo di mercato del giorno $k$ ; il riferimento di prezzo a tal fine più rappresentativo e trasparente è costituito dal prezzo di remunerazione degli scambi conclusi presso la piattaforma per il bilanciamento annuale (sessione G+1), per il periodo antecedente all'1 ottobre 2016, e il SAP per il periodo successivo;
$\gamma_{A,REMI}^*$	rappresenta la quota di $\Delta^{IO}$ che rimane in capo all'utente relativamente al ReMi.

- 7.11 La quota  $\gamma_{A,REMI}^*$  potrebbe essere determinata, per ciascun ReMi e per ciascun anno, ponendo un limite minimo e massimo al fattore di correzione annuale relativo al ReMi  $\gamma_{A,REMI}$ , determinato come rapporto tra la differenza tra immesso e prelevato e il prelevato, secondo quanto previsto all'articolo 17, comma 1, lettera f) del TISG in vigore. Ossia:

$$\gamma_{A,REMI}^* = \begin{cases} \gamma_{max} & se \quad \gamma_{A,REMI} \geq \gamma_{max} \\ \gamma_{A,REMI} & se \quad \gamma_{max} \geq \gamma_{A,REMI} \geq 0 \\ 0 & se \quad \gamma_{A,REMI} \leq 0 \end{cases}$$

Tenendo conto dei valori richiamati al paragrafo 7.6 si ritiene che il valore di  $\gamma_{max}$  potrebbe essere, con riferimento a tutti gli anni del periodo, pari a 0,005, valore molto prossimo al valore medio registrato nel periodo 2013-2015.

L'onere complessivo in capo in capo agli utenti che residua dall'applicazione del  $\gamma_{A,REMI}^*$  potrebbe essere ripartito fra gli stessi in proporzione ai prelievi serviti ovvero in alternativa potrebbe essere fissato un unico valore uguale per tutti i ReMi pari al valore medio ossia  $\gamma_{A,REMI}^*=0,005$ .

- 7.12 Per il calcolo della seconda componente (lettera b) del paragrafo 7.9), finalizzata a tenere conto degli effetti economici che il mancato utilizzo del fattore  $W_{kr}$  non consente di considerare altrimenti, è necessario dapprima attribuire un valore economico alla differenza fra il prelievo definito sulla base dei profili statici e quello effettivo. Tale valore potrebbe essere calcolato su base annuale come segue:

$$V_{REMI,din} = \sum_{k=1}^{365} \{p_k \cdot [IN_{k,REMI} - P_{REMI,k}^A \cdot (1 + \gamma_{A,REMI})]\}$$

dove:

$p_k$	è il prezzo di mercato del giorno $k$ come definito al paragrafo 7.10;
$IN_{k,REMI}$	è il prelievo misurato presso il ReMi nel giorno $k$ ;
$P_{REMI,k}^A$	è il prelievo attribuito ai PdR sottostanti al ReMi nel giorno $k$ , pari alla somma dei termini $P_{REMI,UdB,k}^A$ di cui al paragrafo 7.10, estesa a tutti gli UdB.

- 7.13 Il valore di  $V_{REMI,din}$  dovrebbe, poi, essere ripartito fra gli UdB in proporzione alla componente termica dei consumi di competenza non misurati con dettaglio giornaliero. Tale componente termica può essere calcolata per ciascun UdD sulla base delle informazioni trasmesse dalle imprese di distribuzione che già

prevedono il dettaglio per profilo e per frequenza di misura (giornaliera o non giornaliera) e suddivisa sulla base delle regole di allocazione a ciascun UdB.

- 7.14 La ripartizione della componente termica dei consumi non misurati con dettaglio giornaliero per ciascun UdB richiede di definire modalità specifiche di applicazione della regola *Rank*, in quanto tale regola lavora sui quantitativi complessivi dell'UdB. Si possono prevedere due distinti approcci in cui la componente termica dei consumi non misurati con dettaglio giornaliero è ripartita fra gli UdB che servono il medesimo UdD:
- giorno per giorno, secondo la stessa proporzione di ripartizione del prelievo dell'UdD nel giorno;
  - secondo l'ordine inverso di applicazione della regola *Rank* agli UdB sino al quantitativo allocato all'UdB nel giorno; tale approccio è coerente con una logica che prevede che l'UdB avente priorità nella regola serva i prelievi aventi profilo costante.

#### ***Approccio alternativo basato sull' algoritmo di bilanciamento***

- 7.15 Tale approccio prevede la determinazione delle partite economiche sulla base di un procedimento articolato in due processi, in analogia con quanto descritto al paragrafo 4.4:
- il primo funzionale alla determinazione del conguaglio delle partite economiche per il bilanciamento;
  - il secondo funzionale alla determinazione delle partite fisiche ed economiche connesse al  $\Delta^{IO}$ .
- 7.16 Il primo processo prevede l'utilizzo dell'algoritmo impiegato per la sessione di bilanciamento, ma sulla base delle informazioni più recenti trasmesse dalle imprese di distribuzione, applicando il  $\gamma_{A,REMI}$  di cui al precedente paragrafo 7.11.
- 7.17 La maggiore criticità connessa a questo approccio è legata all'esigenza di integrare le informazioni trasmesse dalle imprese di distribuzione con l'indicazione, relativamente ai prelievi non misurati con dettaglio giornaliero, della parte relativa ai PdR con frequenza di lettura mensile e della parte con frequenza di lettura inferiore. Si ricorda, infatti, che l'algoritmo attuale di bilanciamento effettua la quadratura dei prelievi in cabina distinguendo il periodo invernale, in cui la quadratura è effettuata sulla base dei prelievi relativi a PdR con frequenza di lettura inferiore alla mensile, dal periodo estivo in cui la quadratura è effettuata considerando anche i prelievi relativi a PdR con frequenza mensile.
- 7.18 L'esigenza di raccogliere informazioni aggiuntive dalle imprese di distribuzione evidenzia la necessità di prevedere anche delle regole di *default* per i casi di inottemperanza. In particolare, potrebbe essere previsto che, qualora non fosse trasmessa la distinzione tra prelievi con misura mensile ( $M_{UdD,PROF}$ ) e prelievi con frequenza di misura inferiore alla mensile ( $Y_{UdD,PROF}$ ), il prelievo non misurato con dettaglio giornaliero ( $NG_{UdD,PROF,k}$ ) sia interamente considerato appartenente alla categoria con frequenza di lettura inferiore alla mensile ( $Y_{UdD,PROF}$ ). Si precisa che, poiché l'RdB è tenuto a comunicare all'Autorità le imprese di distribuzione inadempienti nell'ambito della relazione prevista dal TISG, potranno essere

adottati provvedimenti nei confronti di quelle ID che non effettueranno la suddetta comunicazione. In alternativa, si potrebbe prevedere di adottare la suddetta regola di *default* al fine di evitare la riapertura dei sistemi per il caricamento dei dati da parte delle imprese di distribuzione (tranne, ovviamente, che per i casi di errori o di nuove misure rese disponibili nel frattempo che, in ogni caso, dovranno essere trasmesse) nell'ottica di accelerare i tempi necessari per la gestione degli anni pregressi.

- 7.19 Sulla base delle partite fisiche così determinate sarebbe, quindi, rideterminato il disequilibrio di ciascun UdB e il conguaglio delle partite economiche per il bilanciamento.
- 7.20 Ai fini del secondo processo è necessario calcolare dapprima per ciascun UdB la quantità di competenza del  $\Delta^{IO}$  oggetto di compensazione. Tale quantità potrebbe essere calcolata ripartendo la quota annua riconosciuta del  $\Delta^{IO}$  di ciascun ReMi in proporzione ai prelievi allocati all'UdB presso il medesimo ReMi nell'anno. Il calcolo del termine  $\Delta^{IO}$  su base annuale, anziché mensile, è coerente con l'esigenza di minimizzare gli effetti connessi all'utilizzo di profili statici e, quindi, la ripartizione nel tempo dei volumi prelevati presso i PdR risultanti dalle misure. In particolare, per ciascun ReMi, la quota di competenza di ciascun UdB può essere calcolata come:

$$\Delta_{UdB,REMI,A}^{IO} = \left( \frac{\gamma_{A,REMI,ric}}{1 + \gamma_{A,REMI}} \right) \cdot \sum_{k=1}^{365} P_{REMI,UdB,k}^A$$

dove:

$P_{REMI,UdB,k}^A$  è il prelievo allocato all'UdB nel giorno  $k$ , presso il ReMi, in esito al processo descritto al precedente paragrafo 7.15;

$\gamma_{A,REMI,ric}$  è la quota riconosciuta del  $\Delta^{IO}$  annuo del ReMi che, sulla base delle notazioni adottate al precedente paragrafo 7.10, risulta pari a  $\gamma_{A,REMI,ric} = \gamma_{A,REMI} - \gamma_{A,REMI}^*$ ; per il calcolo di  $\gamma_{A,REMI}^*$  vale quanto indicato al precedente paragrafo 7.11.

- 7.21 Ai fini della valorizzazione del  $\Delta_{UdB,A}^{IO}$  dovrebbe essere utilizzato un prezzo pari alla media aritmetica, su base annuale, dei prezzi di mercato: i riferimenti di prezzo a tal fine più rappresentativi e trasparenti sono costituiti dal prezzo di remunerazione degli scambi conclusi presso la piattaforma per il bilanciamento annuale (sessione G+1), per il periodo antecedente all'1 ottobre 2016, e il SAP per il periodo successivo.

### ***Aspetti implementativi e tempistiche***

- 7.22 Alla luce del ritardo accumulato, fermo restando il fatto che le sessioni di aggiustamento secondo la vigente disciplina sono allo stato dell'arte sospese, si prevede di effettuare la sessione di aggiustamento relativa all'anno 2013 entro la fine del 2017 e, a seguire, quella degli anni successivi. Le tempistiche prospettate sono perseguibili qualora si optasse per l'approccio semplificato perché l'approccio alternativo, dalle analisi effettuate, richiederebbe tempi più lunghi di implementazione valutabili nell'ordine dei 30 giorni. A partire dal 2018 le sessioni di aggiustamento dovrebbero essere determinate nel rispetto delle tempistiche indicate dallo schema TISG, qui allegato.

- 7.23 Poiché sono pervenute agli uffici delle segnalazioni inerenti al mancato invio delle anagrafiche mensili - di cui all'art. 22 del TISG - per il primo periodo di applicazione della disciplina approvata con la deliberazione 229/2012/R/gas, si ritiene opportuno prevedere che, con riferimento al solo anno 2013, le imprese di distribuzione siano tenute a trasmettere a ciascun UdD le suddette, così che gli utenti abbiano a disposizione tutti gli elementi necessari per la verifica dei dati comunicati dalle ID ai fini dell'effettuazione della sessione di aggiustamento.
- 7.24 In ragione della rilevanza, che potrebbe emergere in esito alla sessione, degli importi da riconoscere o da richiedere agli utenti, si ritiene necessario prevedere anche tempi di pagamento più estesi rispetto a quelli attualmente previsti o la possibilità di rateizzazione.
- 7.25 Per quanto riguarda le penali di scostamento si ritiene che, in riferimento ai soli anni 2013 – 2017, esse possano essere stornate, purché ci sia evidenza documentata (accompagnata da una comunicazione formale dell'utente nei confronti dell'impresa di distribuzione o dell'RdB o degli uffici dell'Autorità) della presenza di un errore di misura o di un errore materiale commesso dall'impresa di distribuzione nell'imputazione dei dati di competenza ai fini dell'effettuazione della sessione di bilanciamento.
- 7.26 Infine, occorre definire alcuni aspetti per la gestione del *settlement* descritto nel presente capitolo da parte delle imprese minori di trasporto. Nello specifico, in relazione all'approccio semplificato, le imprese minori di trasporto dovranno comunicare all'RdB:
- per ogni giorno  $k$  dell'anno e per ogni punto di interconnessione con la propria rete di trasporto il termine  $(1 + \gamma_{A,REMI}^*) \cdot P_{REMI,UdB,k}^A$  di cui al precedente paragrafo 7.10, dove il calcolo del  $\gamma_{A,REMI}^*$ , nel caso venga previsto un valore minimo e un valore massimo come indicato al precedente 7.11, è effettuato dall'impresa di trasporto minore;
  - il valore del  $V_{REMI,din}$  di cui al precedente paragrafo 7.12, già ripartito tra UdB, secondo le logiche di cui al 7.13 (per effettuare tale operazione l'RdB dovrà fornire il prezzo  $p_k$  per ogni giorno dell'anno)<sup>29</sup>;
  - per ogni giorno  $k$  dell'anno le allocazioni per ciascun utente in relazione ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto interconnessa.
- 7.27 Mentre, con riferimento all'approccio alternativo, le imprese minori di trasporto dovranno comunicare all'RdB:
- l'aggiornamento dei prelievi allocati per UdB, sulla base delle informazioni più recenti trasmesse dalle ID, secondo le stesse modalità oggi in vigore per la sessione di bilanciamento. Si specifica che sarà necessario prevedere un'integrazione delle informazioni trasmesse dall'impresa di distribuzione, funzionale a permettere la distinzione tra i prelievi relativi ai PdR rilevati mensilmente e quelli rilevati con frequenza inferiore alla mensile, nonché la relativa regola di *default*;

---

<sup>29</sup> L'impresa di trasporto dovrà utilizzare l'algoritmo di applicazione della regola RANK definito per la ripartizione tra UdB della componente termica dei consumi non misurati giornalmente.

b) il termine  $\Delta_{UdB,A}^{IO}$  di cui al precedente paragrafo 7.20, dove il calcolo del  $\gamma_{A,REMI,ric}$ , nel caso in cui venga previsto per il  $\gamma_{A,REMI}^*$  un valore minimo e un valore massimo come indicato al precedente 7.11, dovrà essere effettuato dall'impresa di trasporto minore.

7.28 Infine, è stato rappresentato da alcuni UdB che le imprese minori di trasporto rendano loro disponibili le informazioni funzionali alla gestione dei propri rapporti commerciali, ossia il dettaglio per ReMi dei quantitativi di gas consegnati a ciascun UdD determinati in esito alla sessione di aggiustamento.

**S 6. La disciplina applicabile agli anni pregressi**

- *Quale approccio si preferisce?*
- *Si condivide quanto indicato in relazione all'applicazione della regola Rank? Se no, per quali motivi? Cosa si propone in alternativa?*
- *Si condivide quanto illustrato al paragrafo 7.18? Se no, per quali motivi? Cosa si propone in alternativa?*
- *Si concorda con gli orientamenti espressi in tema di aspetti implementativi e tempistiche?*

#### **Parte IV: Il programma di attuazione**

Il programma indicato presuppone l'adozione di disposizioni in linea con gli orientamenti illustrati nel presente documento. Le scadenze previste per le attività temporalmente più vicine, relative alla gestione degli anni pregressi, potrebbero pertanto subire variazioni laddove in esito alla consultazione dovesse emergere modifiche rispetto a quanto prospettato, specialmente se queste impattano sui sistemi informativi di gestione.

<b>Descrizione attività</b>	<b>Termine</b>
<b>Raccolta dati dalle imprese di distribuzione</b>	1-31 ottobre 2017
<b>Elaborazione degli anni pregressi 2013 – 2016</b>	dicembre 2017 - marzo 2018
<b>Avvio del nuovo sistema semplificato</b>	gennaio 2018
<b>Semplificazione della matrice di corrispondenza</b>	ottobre 2018
<b>Avvio del sistema a regime</b>	gennaio 2020

## **Parte V: La nuova versione del TISG<sup>30</sup>**

### **TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI PER LA REGOLAZIONE DELLE PARTITE FISICHE ED ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI BILANCIAMENTO DEL GAS NATURALE (TISG)**

---

<sup>30</sup> Con riferimento alle modifiche apportate si specifica che le parti eliminate sono state evidenziate con il barrato doppio, mentre le parti introdotte sono state evidenziate in grassetto. Sono stati, inoltre, evidenziati i casi di articoli completamente sostituiti.



<b><u>TITOLO 1 DEFINIZIONI E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO.....</u></b>	<b><u>43</u></b>
<u>ARTICOLO 1 DEFINIZIONI .....</u>	43
<u>ARTICOLO 2 FINALITÀ ED OGGETTO .....</u>	45
<b><u>TITOLO 2 DISPOSIZIONI GENERALI .....</u></b>	<b><u>46</u></b>
<u>ARTICOLO 3 RESPONSABILITÀ DELLE ATTIVITÀ DI SETTLEMENT DEL SERVIZIO DI BILANCIAMENTO.....</u>	46
<b><u>TITOLO 3 PRELIEVO ANNUO E PROFILAZIONE CONVENZIONALE DEI PRELIEVI.....</u></b>	<b><u>46</u></b>
<u>SEZIONE 1 PRELIEVO ANNUO .....</u>	46
<u>ARTICOLO 4 DETERMINAZIONE DEL PRELIEVO ANNUO.....</u>	46
<b><u>SEZIONE 2 PROFILAZIONE CONVENZIONALE DEL PRELIEVO .....</u></b>	<b><u>48</u></b>
<u>ARTICOLO 5 PROFILI DI PRELIEVO STANDARD .....</u>	48
<u>ARTICOLO 6 FATTORE DI CORREZIONE CLIMATICA <math>W_k</math> .....</u>	49
<u>ARTICOLO 7 ASSEGNAZIONE DEL PROFILO DI PRELIEVO STANDARD AI PUNTI DI RICONSEGNA.....</u>	49
<b><u>TITOLO 4 SESSIONE DI BILANCIAMENTO .....</u></b>	<b><u>51</u></b>
<u>ARTICOLO 8 OGGETTO .....</u>	51
<b><u>SEZIONE 1 ATTIVITÀ SVOLTE DALL'IMPRESA DI DISTRIBUZIONE.....</u></b>	<b><u>51</u></b>
<u>ARTICOLO 9 AGGREGAZIONE DELLE MISURE E PROFILAZIONE .....</u>	51
<b><u>SEZIONE 2 ATTIVITÀ SVOLTE DAL RESPONSABILE DEL BILANCIAMENTO .....</u></b>	<b><u>52</u></b>
<u>ARTICOLO 10.....</u>	53
<u>DETERMINAZIONE DELLE PARTITE FISICHE GIORNALIERE DI COMPETENZA DI CIASCUN UDD E DI CIASCUN UDB .....</u>	53
<u>ARTICOLO 11.....</u>	53
<b><u>SEZIONE 3 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DI BILANCIAMENTO .....</u></b>	<b><u>54</u></b>
<u>ARTICOLO 12 [EX ARTICOLO 13] CORRISPETTIVI DI DISEQUILIBRIO .....</u>	54
<u>ARTICOLO 13 [EX ARTICOLO 14] CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO.....</u>	54
<b><u>TITOLO 5 SESSIONI DI AGGIUSTAMENTO .....</u></b>	<b><u>55</u></b>
<u>ARTICOLO 14 [EX ARTICOLO 15] OGGETTO.....</u>	55
<b><u>SEZIONE 1 ATTIVITÀ SVOLTE DALL'IMPRESA DI DISTRIBUZIONE.....</u></b>	<b><u>56</u></b>

<u>ARTICOLO 15 [EX ARTICOLO 16] AGGREGAZIONE DELLE MISURE .....</u>	<u>56</u>
<u>SEZIONE 2 ATTIVITÀ SVOLTE DAL RESPONSABILE DEL BILANCIAMENTO .....</u>	<u>57</u>
<u>ARTICOLO COMPLETAMENTE SOSTITUITO .....</u>	<u>57</u>
<u>ARTICOLO 16 DETERMINAZIONE DELLE PARTITE FISICHE GIORNALIERE DI COMPETENZA DI CIASCUN UdD E DI CIASCUN UdB .....</u>	<u>57</u>
<u>ARTICOLO COMPLETAMENTE SOSTITUITO .....</u>	<u>57</u>
<u>ARTICOLO 17 DETERMINAZIONE DELLA DIFFERENZA TRA IMMESSO E PRELEVATO .....</u>	<u>57</u>
<u>SEZIONE 3 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DI AGGIUSTAMENTO .....</u>	<u>58</u>
<u>ARTICOLI COMPLETAMENTE SOSTITUITI .....</u>	<u>58</u>
<u>ARTICOLO 18 CONGUAGLIO CORRISPETTIVI DI DISEQUILIBRI .....</u>	<u>58</u>
<u>ARTICOLO 19 CONGUAGLIO CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO.....</u>	<u>58</u>
 <u>TITOLO 6 PIATTAFORMA INFORMATICA.....</u>	 <u>59</u>
 <u>SEZIONE 1 PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA GESTIONE DEI DATI FUNZIONALI AL SETTLEMENT E DEI RAPPORTI INTERCORRENTI TRA UTENTI DEL BILANCIAMENTO ....</u>	 <u>59</u>
<u>ARTICOLO 20 PIATTAFORMA INFORMATICA .....</u>	<u>59</u>
<u>ARTICOLO 21 MATRICE DI CORRISPONDENZA FRA GLI UTENTI DEL SISTEMA.....</u>	<u>60</u>
 <u>TITOLO 7 OBBLIGHI INFORMATIVI.....</u>	 <u>60</u>
 <u>SEZIONE 1 OBBLIGHI INFORMATIVI A VANTAGGIO DEGLI UTENTI DELLA DISTRIBUZIONE.....</u>	 <u>60</u>
<u>ARTICOLO 22 OBBLIGHI INFORMATIVI PER LE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE E PER IL SII ...</u>	<u>60</u>
<u>SEZIONE 2 OBBLIGHI INFORMATIVI RELATIVI ALLA SESSIONE DI BILANCIAMENTO</u>	<u>61</u>
<u>ARTICOLO 23 OBBLIGHI INFORMATIVI DELLE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE SOTTESE .....</u>	<u>61</u>
<u>ARTICOLO 24 OBBLIGHI INFORMATIVI DELLE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE DI RIFERIMENTO</u>	<u>62</u>
<u>ARTICOLO 25 OBBLIGHI INFORMATIVI PROPRI DELLE IMPRESE DI TRASPORTO .....</u>	<u>62</u>
<u>ARTICOLO 26 OBBLIGHI INFORMATIVI PROPRI DEL RESPONSABILE DEL BILANCIAMENTO</u>	<u>62</u>
<u>SEZIONE 3 OBBLIGHI INFORMATIVI RELATIVI ALLA SESSIONE DI AGGIUSTAMENTO</u>	<u>63</u>
<u>ARTICOLO 27 OBBLIGHI INFORMATIVI PROPRI DELLE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE SOTTESE</u>	<u>63</u>
<u>ARTICOLO 28 OBBLIGHI INFORMATIVI PROPRI DELLE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE DI RIFERIMENTO.....</u>	<u>64</u>
<u>ARTICOLO 29 OBBLIGHI INFORMATIVI PROPRI DELLE ALTRE IMPRESE DI TRASPORTO .....</u>	<u>64</u>
<u>ARTICOLO 30 OBBLIGHI INFORMATIVI PROPRI DEL RESPONSABILE DEL BILANCIAMENTO</u>	<u>64</u>

# TITOLO 1

## DEFINIZIONI e OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

### Articolo 1

#### Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni e quelle di cui all'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) n. 137/02, di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 138/04, **come successivamente integrate e modificate**, ~~di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità ARG/gas 159/08 e di cui all'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità 312/2016/R/gas:~~
- a) **categoria d'uso** è l'elemento che caratterizza ciascun punto di prelievo in funzione della destinazione d'uso del gas; le categorie d'uso del gas sono definite nella Tabella 1;
  - b) **classe di prelievo** è l'elemento che caratterizza ciascun punto di prelievo in funzione dei giorni settimanali di prelievo; le classi di prelievo sono definite nella Tabella 2;
  - c) **giorno-gas** è il periodo di 24 ore consecutive che inizia alle 06.00 di ciascun giorno di calendario e termina alle 06.00 del giorno di calendario successivo;
  - d) **impresa di distribuzione di riferimento** è, con riferimento a impianti di distribuzione interconnessi o porzioni di impianto gestiti da più imprese di distribuzione, l'impresa che gestisce il maggior numero di punti di consegna e, nel caso che il numero di punti di consegna gestiti sia uguale, l'impresa che gestisce il maggior numero di punti di riconsegna;
  - e) **impresa di distribuzione sottesa** è, con riferimento a impianti di distribuzione interconnessi o porzioni di impianto gestiti da più imprese di distribuzione, ogni impresa diversa dall'impresa di distribuzione di riferimento;
  - f) **matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema** è la tabella informativa finalizzata alla registrazione e ricostruzione degli scambi di gas intercorrenti tra gli utenti della distribuzione e gli utenti del bilanciamento ai punti di consegna;
  - g) **periodo annuale di esercizio dell'impianto termico** è il periodo definito dal Decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, articolo 9 comma 2 e successive modificazioni; per la zona climatica F definita all'articolo 2, comma 1, del medesimo Decreto si assume convenzionalmente come periodo annuale di esercizio dell'impianto termico il periodo intercorrente tra il 5 settembre ed il 15 giugno;
  - h) ~~**periodo invernale** è il periodo corrispondente ai mesi interi individuati dal periodo annuale di esercizio dell'impianto termico del punto di consegna di una rete di distribuzione di cui alla definizione del punto g); ai fini del presente provvedimento, nel caso l'avvio cada in un giorno diverso dal primo giorno del mese, o lo spegnimento dell'impianto cada in un giorno diverso dall'ultimo giorno del mese, tale mese è considerato facente parte del periodo estivo;~~
  - i) ~~**periodo estivo** è il periodo dell'anno diverso dal periodo invernale;~~

- j) **prezzo di sbilanciamento:** è il prezzo di cui ~~al comma 7.7~~ all'Articolo 5 della deliberazione ARG/gas 45/11 del TIB;
- k) **profilo di prelievo standard** è il vettore composto da valori percentuali giornalieri, ~~la cui somma sull'anno è pari 1,~~ che definisce la ripartizione convenzionale giornaliera dei prelievi di ciascun punto di riconsegna in ciascun anno sulla base della categoria d'uso, della classe di prelievo e della zona climatica associati al medesimo punto di riconsegna;
- l) **punti di riconsegna serviti da un UdD** sono i punti di riconsegna compresi nel contratto per il servizio di distribuzione di cui l'UdD è titolare e con riferimento ai quali, quindi, il medesimo UdD ~~è~~ è responsabile dei prelievi ai fini del bilanciamento;
- m) **punti di riconsegna con uso civile** sono tutti i punti di riconsegna della rete di distribuzione diversi da quelli di cui alla lettera ~~n)~~ che utilizzano il gas naturale per uno o più dei seguenti scopi: il riscaldamento, la cottura cibi, la produzione di acqua calda sanitaria, il condizionamento;
- n) **punti di riconsegna con uso tecnologico:** sono i punti riconsegna della rete di distribuzione che utilizzano il gas nell'ambito di attività produttive industriali o artigianali;
- o) **punti di riconsegna misurati mensilmente con dettaglio giornaliero** sono i punti di riconsegna per i quali i tentativi di raccolta della misura sono definiti all'Articolo 14 ~~bis, comma 14.2~~ del TIVG;
- p) **punti di riconsegna misurati mensilmente** sono i punti di riconsegna per i quali i tentativi di raccolta della misura sono definiti all'Articolo 14, comma 14.1, lettera ~~ed)~~ del TIVG;
- q) **punti di riconsegna misurati ~~semestralmente o annualmente~~ con frequenza diversa da quella mensile o con dettaglio giornaliero** sono i punti di riconsegna per i quali i tentativi di raccolta della misura sono definiti dall'Articolo 14, comma 14.1, lettere ~~da a) ea b)~~ del TIVG;
- r) **RCU** è il Registro Centrale Ufficiale del SII;
- s) **regione climatica** è ciascuna delle diciotto zone, omogenee per condizioni climatiche ed associate ad un osservatorio meteorologico, nelle quali è stato suddiviso dall'RdB il territorio nazionale raggiunto da reti di trasporto;
- t) **sessione di bilanciamento** è l'insieme delle attività con le quali l'RdB determina mensilmente le partite fisiche giornaliere del gas prelevato dal sistema di trasporto da ciascun UdB con riferimento a ciascun giorno gas del mese precedente, funzionali all'applicazione dei corrispettivi di trasporto e bilanciamento;
- u) **sessione di aggiustamento** è l'insieme delle attività con le quali l'RdB determina annualmente le partite economiche inerenti ai conguagli relativi agli anni precedenti, dovuti alla disponibilità di nuovi dati di misura o alla rettifica di dati di misura precedenti;
- v) **settlement** è la determinazione, operata dall'RdB, delle partite fisiche ed economiche funzionali all'erogazione del servizio di trasporto e bilanciamento;
- w) **SII** è il Sistema Informativo Integrato istituito ai sensi della legge 129/10;

- x) **utente del bilanciamento o UdB** è l'utente del servizio di trasporto e bilanciamento;
- y) **utente della distribuzione o Udd** è il soggetto titolare di un contratto per il servizio di distribuzione;
- z) **zona climatica** è l'elemento che caratterizza ciascun punto di prelievo in funzione del periodo di esercizio dell'impianto termico; le zone climatiche sono definite nel Decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, articolo 2 comma 1.

\*\*\*

- aa) **deliberazione n. 137/02** è la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata;
- bb) **deliberazione n. 138/04** è la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente integrata e modificata;
- ~~cc) **RTDG** è il **Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG) PARTE II - Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG), allegato alla deliberazione 6 novembre 2008, ARG/gas 45/08 (Allegato A);**~~
- dd) **TIB** è il **Testo Integrato del Bilanciamento, allegato alla deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas (Allegato A);**
- ee) **TIVG** è il **Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, allegato alla deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (Allegato A).**
- ~~ff) **deliberazione ARG/gas 45/11** è la **deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11, come successivamente integrata e modificata;**~~

## Articolo 2

### *Finalità ed oggetto*

- 2.1 Il presente provvedimento è volto ad assicurare l'efficiente erogazione dei servizi di bilanciamento e di trasporto del gas naturale, con riferimento alla determinazione dell'energia prelevata di competenza di ciascun UdB.
- 2.2 Ai fini di cui al comma 2.1, il presente provvedimento:
  - a) definisce i criteri di identificazione dei punti di riconsegna soggetti a profilazione convenzionale del prelievo;
  - b) definisce le modalità di profilazione convenzionale del prelievo;
  - c) disciplina le modalità di esecuzione della sessione di bilanciamento;
  - d) disciplina le modalità di esecuzione della sessione di aggiustamento;
  - e) definisce le responsabilità e gli obblighi informativi in capo all'RdB, alle imprese di trasporto, agli UdB, alle imprese di distribuzione, e agli Udd e al **SII** funzionali al *settlement*.

## TITOLO 2 DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 3

#### *Responsabilità delle attività di settlement del servizio di bilanciamento*

- 3.1 L'RdB gestisce il *settlement* presso tutti i punti di riconsegna delle reti di trasporto mediante il necessario coordinamento con i rispettivi gestori secondo le modalità e nei termini previsti nel presente provvedimento.
- 3.2 L'RdB:
- a) determina le partite fisiche ed economiche delle sessioni di bilanciamento e delle sessioni di aggiustamento di cui rispettivamente al TITOLO 4 e al TITOLO 5 del presente provvedimento;
  - b) gestisce la piattaforma informatica funzionale alla mappatura dei rapporti intercorrenti tra UdB, UdD e imprese di distribuzione, e agli scambi informativi per lo svolgimento delle sessioni di bilanciamento e aggiustamento, ai sensi del TITOLO 7 del presente provvedimento.
- 3.3 Al fine di consentire all'RdB lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.2, le imprese di distribuzione e le imprese di trasporto collaborano all'attribuzione dei prelievi di gas agli UdB e agli UdD ai sensi del TITOLO 4 e del TITOLO 5.
- 3.4 L'RdB segnala all'Autorità eventuali anomalie o inadempimenti da parte dei soggetti coinvolti nelle procedure di *settlement*.

## TITOLO 3 PRELIEVO ANNUO E PROFILAZIONE CONVENZIONALE DEI PRELIEVI

### SEZIONE 1

#### Prelievo annuo

### Articolo 4

#### *Determinazione del prelievo annuo*

- 4.1 Il parametro indicatore del prelievo annuo (di seguito:  $CA_{PdR}$ ) è determinato e aggiornato dall'impresa di distribuzione per ciascun punto di riconsegna una volta all'anno **con tempistiche compatibili con il termine di cui al comma 22.1**~~entro il 20 luglio~~, sulla base dei dati di misura più recenti disponibili.
- 4.2 Per i punti di riconsegna misurati mensilmente, ~~semestralmente o annualmente e~~ **per i punti di riconsegna misurati con frequenza diversa da quella mensile o con dettaglio giornaliero** il valore del parametro  $CA_{PdR}$  è determinato secondo la seguente formula:

$$4.3 \quad CA_{PdR} = \frac{(mis2 - mis1)}{\sum_{k=d1}^{d2} P_{PROF,k}^{\%}}$$

$$CA_{PdR} = \sum_{z \in Z} \left[ \frac{(mis_{z+1, PdR} - mis_{z, PdR}) \sum_{k=a_z}^{d_{z+1}} P_{PROF,k,N}^{\%}}{\sum_{k=d_z}^{d_{z+1}} P_{PROF,k}^{\%}} \right]$$

dove:

- ~~$mis_2$  è il più recente dato di misura disponibile all'impresa di distribuzione;~~
- ~~$mis_1$  è il più recente dato di misura disponibile all'impresa di distribuzione antecedente di almeno 300 (trecento) giorni da  $mis_2$ ;~~
- ~~$d_1$  e  $d_2$  sono le date cui  $mis_1$  e  $mis_2$  si riferiscono;~~
- $mis_{z, PdR}$  è la misura ~~deal punto di riconsegna compresa tra la prima misura utile e l'ultima misura utile~~ appartenente all'insieme  $Z$ ;
- $mis_{z+1, PdR}$  è la misura successiva a  $mis_{z, PdR}$  in ordine temporale;
- prima misura utile è la prima misura relativa ad un giorno precedente l'inizio dell'anno  $a$ ;
- ultima misura utile è la prima misura relativa ad un giorno successivo alla fine dell'anno  $a$ ;
- $Z$  è l'insieme che comprende la prima misura utile, l'ultima misura utile e tutte le misure tra queste comprese in ordine temporale;
- $d_z$  e  $d_{z+1}$  sono le date cui le misure  $mis_{z, PdR}$  e  $mis_{z+1, PdR}$  si riferiscono;
- $a_z$  è la data più recente fra  $d_z$  e la data del primo giorno dell'anno  $a$ ;
- $a_{z+1}$  è la data meno recente fra  $d_{z+1}$  e la data dell'ultimo giorno dell'anno  $a$ ;
- $P_{PROF,k,N}^{\%}$  è il valore percentuale per il giorno  $k$  del profilo di prelievo standard  $PROF$  di cui alla Tabella 3 associato al punto di riconsegna corrispondente ad un valore di  $W_{kr}$  pari a 1;
- $P_{PROF,k}^{\%}$  è il valore percentuale per il giorno  $k$  del profilo di prelievo standard  $PROF$  di cui alla Tabella 3 associato al punto di riconsegna **aggiornato sulla base del termine  $W_{kr}$  determinato dall'RdB.**

4.4 Per i punti di riconsegna misurati mensilmente con dettaglio giornaliero il valore di  $CA_{PdR}$  è calcolato come somma **delle misure giornaliere effettive**, ~~dei valori giornalieri validati~~ **validate** dall'impresa di distribuzione.

4.5 Il valore di  $CA_{PdR}$  è utilizzato per il *settlement* relativo all'anno termico successivo alla sua determinazione o aggiornamento.

4.6 Nei casi in cui  $mis_1$  e  $mis_2$  non sono disponibili per prima attivazione della fornitura, il prelievo annuo  $CA_{PdR}$  del punto di riconsegna coincide con il prelievo annuo stimato comunicato ~~dall'utente della distribuzione~~ **dall'UdD** all'impresa di distribuzione ai sensi dell'articolo 13, comma 13.3, lettera a), punto a6) della deliberazione n. 138/04.

- 4.7 Con riferimento ai punti di riconsegna misurati con frequenza diversa da quella mensile, per i quali non sia stato possibile determinare, per assenza di nuove misure, un valore di  $CA_{PdR}$  diverso da quello utilizzato in precedenza, l'impresa di distribuzione è tenuta ad aggiornare il valore di  $CA_{PdR}$  anche in corso d'anno, qualora si rendano disponibili nuovi dati di misura.

## SEZIONE 2

Profilazione convenzionale del prelievo

### Articolo 5

#### *Profili di prelievo standard*

- 5.1 I profili di prelievo standard sono definiti nella Tabella 3.
- 5.2 Il valore giornaliero percentuale  $p_{PROF,k}^{\%}$  dei profili di prelievo standard è espresso dalla seguente formula:

$$p_{PROF,k}^{\%} = W_{kr} * \beta1_{PROF} * c1_{i,j,k}^{\%} + \beta2_{PROF} * c2_k^{\%} + \beta3_{PROF} * t1_{j,k}^{\%} + \beta4_{PROF} * c4_k^{\%}$$

$$\forall i \in \{A, B, C, D, E, F\} \text{ e } \forall j \in \{1, 2, 3\}$$

dove:

- $A, B, C, D, E, F$  sono le zone climatiche;
- $1, 2, 3$  sono le classi di prelievo di cui alla Tabella 2;
- $c1_{i,j,k}^{\%}$  è il valore percentuale nel giorno  $k$  del prelievo standard associato all'uso del gas per il riscaldamento, alla zona climatica  $i$  e alla classe di prelievo  $j$ ; **tale valore percentuale si riferisce a condizioni statisticamente normali per il giorno  $k$ .**
- $c2_k^{\%}$  è il valore percentuale nel giorno  $k$  del prelievo standard associato all'uso del gas per cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria;
- $t1_{j,k}^{\%}$  è il valore percentuale nel giorno  $k$  del prelievo standard associato all'uso tecnologico del gas e alla classe di prelievo  $j$ ;
- $c4_k^{\%}$  è il valore percentuale nel giorno  $k$  del prelievo standard associato all'uso del gas per il condizionamento;
- $\beta1_{PROF}, \beta2_{PROF}, \beta3_{PROF}$  e  $\beta4_{PROF}$  sono i coefficienti, definiti nella Tabella 3, con cui è caratterizzato ciascun profilo;
- $W_{kr}$  è un fattore di correzione climatica associato al giorno  $k$  e **alla regione climatica  $r$ .**



- 5.3 Entro l'inizio dell'anno termico l'Autorità definisce ed aggiorna con proprio provvedimento i valori  $c1_{i,j,k}^{\%}$ ,  $c2_k^{\%}$ ,  $t1_{j,k}^{\%}$  e  $c4_k^{\%}$ .

## Articolo 6

### *Fattore di correzione climatica $W_k$*

ARTICOLO COMPLETAMENTE SOSTITUITO

- 6.1 Il fattore di correzione climatica  $W_{kr}$  esprime il rapporto, relativo ad un giorno gas  $k$  e alla regione climatica  $r$ , fra la componente termica del consumo stimata per il medesimo giorno sulla base delle condizioni effettive e la componente termica del consumo attesa alle condizioni di riferimento utilizzate per il calcolo del termine  $c1_{i,j,k}^{\%}$  di cui al comma 5.2.
- 6.2 Ciascuna impresa di trasporto pubblica sul proprio sito internet per ciascun punto di riconsegna della propria rete interconnesso con impianti di distribuzione la regione climatica  $r$  cui appartiene.
- 6.3 L'RdB pubblica il valore di  $W_{kr}$  entro le ore 9:00 del giorno precedente al giorno  $k$  e ne aggiorna il valore a scadenze predefinite fino alle ore 18:00 del giorno  $k$ .
- 6.4 L'RdB pubblica sul proprio sito internet la metodologia utilizzata per il calcolo del valore di  $W_{kr}$ .

## Articolo 7

### *Assegnazione del profilo di prelievo standard ai punti di riconsegna*

- 7.1 Ogni anno, **con tempistiche compatibili con il termine di cui al comma 22.1**~~entro il 31 luglio~~, l'impresa di distribuzione assegna a tutti i punti di riconsegna nel proprio ambito di competenza un profilo di prelievo standard tra quelli elencati nella Tabella 3, in funzione della categoria d'uso, della classe di prelievo e della zona climatica, al fine di un suo utilizzo a partire dall'inizio dell'anno termico successivo.
- 7.2 Con riferimento ai punti di riconsegna con uso civile l'impresa di distribuzione associa la categoria d'uso del gas di cui alla Tabella 1 come segue:
- ai punti di riconsegna con  $CA_{PdR}$  inferiore a 500 Smc è associata la categoria d'uso C2;
  - ai punti di riconsegna con  $CA_{PdR}$  compreso tra 500 e 5.000 Smc è associata la categoria d'uso C3;
  - ai punti di riconsegna con  $CA_{PdR}$  superiore a 5.000 Smc è associata la categoria d'uso C1.
- 7.3 **I titolari dei punti di riconsegna con uso civile possono chiedere, in alternativa a quanto previsto al comma precedente, l'associazione alla categoria corrispondente al proprio uso. In tal caso, il titolare attesta, attraverso l'invio al proprio UdD di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l'utilizzo del gas corrispondente al proprio uso e si impegna a**

**comunicare tempestivamente, con le medesime modalità, le modifiche che dovessero intervenire.**

~~I titolari dei punti di riconsegna con uso civile che attestino, attraverso l'invio al proprio Udd di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, un utilizzo del gas per il condizionamento possono chiedere, in alternativa a quanto previsto al comma precedente, l'associazione delle categorie d'uso C4 o C5.~~

~~I titolari dei punti di riconsegna con uso civile con CAPdR superiore a 5.000 Sme che attestino, attraverso l'invio al proprio Udd di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, un utilizzo del gas differente da quello previsto dalla lettera c) del comma 7.2 possono richiedere l'assegnazione della categorie d'uso C2 o C3.~~

7.4 L'impresa di distribuzione tiene conto delle richieste degli Udd formulate ai **sensi del comma 7.3** ~~e~~ e pervenute entro il 10 ~~agosto~~ **giugno** ai fini dell'assegnazione dei profili di prelievo standard per l'anno termico successivo.

~~La diversa associazione della categoria d'uso al punto di riconsegna effettuata ai sensi dei commi 7.3 e 7.4, ha una durata massima di due (2) anni, sempre rinnovabile con le modalità e nei termini di cui al comma 7.5. In mancanza di una nuova comunicazione, allo scadere dei due anni l'impresa di distribuzione associa il punto di riconsegna alle categorie d'uso di cui al comma 7.2.~~

7.5 Gli Udd sono tenuti a chiedere ai propri clienti finali titolari di punti di riconsegna con uso tecnologico, ~~con cadenza biennale,~~ una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente le informazioni relative alla categoria d'uso del gas e alla classe di prelievo da associare al proprio punto di riconsegna.

7.6 Gli Udd trasmettono all'impresa di distribuzione le informazioni derivanti dalle dichiarazioni sostitutive di cui al comma **7.5** entro il 10 giugno dell'anno in cui sono state acquisite, secondo i formati definiti dall'impresa di distribuzione. Tali informazioni ~~sono valide per i due anni termici successivi, fatta salva la possibilità da parte del cliente di rettifica per l'anno successivo entro i termini di cui al presente comma del medesimo anno~~ **rimangono valide fino alla presentazione di una nuova dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante la variazione delle informazioni relative alla categoria d'uso del gas e alla classe di prelievo da associare al punto di riconsegna.** Nel caso di punti di riconsegna misurati mensilmente con dettaglio giornaliero per i quali esista evidenza del prelievo in tutti i giorni della settimana, l'impresa di distribuzione assegna la classe di prelievo 1 o, comunque, quella maggiormente rispondente all'andamento del prelievo giornaliero effettivo registrato dal gruppo di misura, dandone comunicazione all'Udd.

7.7 L'impresa di distribuzione assegna ai punti di riconsegna con uso tecnologico per i quali non è pervenuta la dichiarazione sostitutiva di cui al comma **7.5** entro i termini stabiliti al comma **7.6** la categoria d'uso T2 di cui alla Tabella 1 e la classe di prelievo 3 di cui alla Tabella 2 del presente provvedimento.

7.8 L'impresa di distribuzione associa a ciascun punto di riconsegna la zona climatica nella quale è localizzato il medesimo punto.

## **TITOLO 4**

### **SESSIONE DI BILANCIAMENTO**

#### **Articolo 8**

##### ***Oggetto***

- 8.1 Il presente Titolo disciplina le modalità con cui l'RdB determina, con riferimento a ciascun mese  $m$ , per ciascun UdB:
- le partite fisiche del gas prelevato dal sistema di trasporto per ciascun giorno gas;
  - i corrispettivi per il bilanciamento giornaliero.
- 8.2 Ai fini di cui al comma 8.1, l'RdB gestisce, su base mensile, un'apposita sessione di bilanciamento comprendente:
- a) l'attività, in capo all'impresa di distribuzione, relativa all'aggregazione delle misure e profilazione, di cui alla successiva SEZIONE 1;
  - b) l'attività, in capo all'RdB, relativa alla determinazione delle partite fisiche giornaliere, funzionali all'attribuzione mensile su base giornaliera agli UdD e agli UdB delle partite di gas prelevato nei punti di riconsegna, di cui alla successiva SEZIONE 2;
  - c) l'attività di determinazione e liquidazione delle partite economiche di bilanciamento, di cui alla successiva SEZIONE 3.

#### **SEZIONE 1**

Attività svolte dall'impresa di distribuzione

#### **Articolo 9**

##### ***Aggregazione delle misure e profilazione***

- 9.1 L'impresa di distribuzione, sulla base dell'elenco dei punti di riconsegna di cui all'Articolo 22, determina, con riferimento al mese  $m$  di competenza della sessione di bilanciamento, per ogni punto di consegna e per ogni UdD:
- a) la somma nel giorno  $k$  dei prelievi dei punti di riconsegna misurati mensilmente con dettaglio giornaliero serviti dall'UdD:

$$G_{UdD,k} = \sum_{PdR} P_{PdR,k} \quad \forall UdD, \forall k \in m$$

dove:

- $p_{PdR,k}$  è la misura del prelievo, nel giorno  $k$ , di un punto di riconsegna misurato mensilmente con dettaglio giornaliero, fornito dall'UdD, espresso in Smc;

- LETTERE COMPLETAMENTE SOSTITUITE

- b) il prelievo relativo al giorno  $k$  dell'insieme dei punti di riconsegna misurati mensilmente serviti dall'UdD, espresso in Smc e a cui è associato il profilo standard *PROF*:

$$M_{UdD,PROF,k} = P_{PROF,k}^{\%} \cdot \sum_{PdR} \left[ \frac{(mis_{z+1,PdR} - mis_{z,PdR})}{\sum_{i=d_z}^{d_z+1} P_{PROF,i}^{\%}} \right]$$

$$\forall UdD, \forall PROF, \forall k \in m$$

dove:

- $mis_{z,PdR}$  è la più recente misura del punto di riconsegna che precede  $mis_{z+1,PdR}$ ;
- $mis_{z+1,PdR}$  è la prima misura successiva al giorno  $k$ , ovvero, se non vi sono misure successive al giorno  $k$ , l'ultima misura disponibile;
- $p_{PROF,k}^{\%}$  è il valore percentuale per il giorno  $k$  del profilo di prelievo standard  $PROF$  di cui alla Tabella 3 associato al punto di riconsegna aggiornato sulla base del termine  $W_{kr}$  determinato dall'RdB;
- $d_z$  e  $d_z+1$  sono le date cui le misure  $mis_{z,PdR}$  e  $mis_{z+1,PdR}$  si riferiscono; in mancanza di misure effettive si usano stime basate sulla stessa formula della successiva lettera c);

- c) il prelievo relativo al giorno  $k$  dell'insieme dei punti di riconsegna misurati con frequenza diversa dalla mensile o con dettaglio giornaliero serviti dall'UdD, espresso in Smc e a cui è associato il profilo standard  $PROF$ :

$$Y_{UdD,PROF,k} = \sum_{PdR} CA_{PdR} \cdot p_{PROF,k}^{\%} \quad \forall UdD, \forall PROF, \forall k \in m$$

dove:

- $CA_{PdR}$  è il prelievo annuo associato al punto di riconsegna, determinato nel rispetto di quanto indicato all'Articolo 4;
- $p_{PROF,k}^{\%}$  è il valore percentuale per il giorno  $k$  del profilo di prelievo standard  $PROF$  di cui alla Tabella 3 associato al punto di riconsegna aggiornato sulla base del termine  $W_{kr}$  determinato dall'RdB;

- d) il prelievo giornaliero  $GID_k$ , espresso in Smc, nella propria titolarità. Nel caso in cui esso sia attribuibile ad uno o più UdD, l'impresa di distribuzione procede non valorizzando il suddetto termine, ma considerando tali prelievi alla stregua di quelli di cui alla precedente lettera a) per l'UdD di competenza.

## SEZIONE 2

Attività svolte dal responsabile del bilanciamento

**ARTICOLO COMPLETAMENTE SOSTITUITO**

**Articolo 10**  
**Determinazione delle partite fisiche giornaliere di competenza di ciascun UdD e di ciascun UdB**

10.1 L'RdB, per ogni mese  $m$ , determina a partire dai dati di prelievo comunicati dalle imprese di distribuzione ai sensi del comma 24.1, in base alle informazioni di cui alla matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema, per ciascun punto di riconsegna interconnesso con reti di distribuzione:

- a) i prelievi giornalieri  $G_{UdD,UdB,k}$ ,  $GID_{UdD,UdB,k}$ ,  $M_{UdD,PROF,UdB,k}$ ,  $Y_{UdD,PROF,UdB,k}$  di competenza di ciascun UdD attribuibile a ciascun UdB;  
b) i prelievi giornalieri di competenza di ciascun UdB:

$$G_{UdB,k} = \sum_{UdD} G_{UdD,UdB,k} \quad \forall UdB$$

$$GID_{UdB,k} = \sum_{UdD} GID_{UdD,UdB,k} \quad \forall UdB \quad \forall k \in m$$

$$M_{UdB,PROF,k} = \sum_{UdD} M_{UdD,PROF,UdB,k} \quad \forall UdB \quad \forall k \in m$$

$$Y_{UdB,PROF,k} = \sum_{UdD} Y_{UdD,PROF,UdB,k} \quad \forall UdB \quad \forall k \in m$$

- c) i prelievi di cui al punto precedente aggregati per tipologia di profilo di prelievo  $PROF$ :

$$M_{UdB,k} = \sum_{PROF} M_{UdB,PROF,k} \quad \forall UdB \quad \forall k \in m$$

$$Y_{UdB,k} = \sum_{PROF} Y_{UdB,PROF,k} \quad \forall UdB \quad \forall k \in m$$

- d) il totale dei prelievi attribuiti all'UdB nel giorno gas  $k$  al punto di riconsegna interconnesso con reti di distribuzione:

$$P_{REMI,UdB,k} = G_{UdB,k} + M_{UdB,k} + Y_{UdB,k} + GID_{UdB,k}$$

$$\forall REMI \quad \forall UdB \quad \forall k \in m$$

- e) il totale dei prelievi attribuiti all'UdB nel giorno gas  $k$  coincidente con il termine P di cui al comma 16bis.1 della deliberazione n. 137/02:

$$P_{UdB,k} = \sum_{REMI} (P_{REMI,UdB,k} + CD_{REMI,UdB,k})$$

dove:

- $CD_{REMI,UdB,k}$  sono i prelievi giornalieri dei punti di riconsegna della rete di trasporto presso clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.

**ARTICOLO COMPLETAMENTE SOSTITUITO**

**Articolo 11**

*Determinazione della differenza tra immesso e prelevato*

11.1 L'RdB, per ogni punto di riconsegna interconnesso con reti di distribuzione, determina la differenza giornaliera tra il quantitativo immesso e quello attribuito agli UdB:

$$\Delta_k = IN_k - \left( \sum_{UdB} P_{REMI,UdB,k} \right) \quad \forall REMI \quad \forall k \in m$$

dove:

- $IN_k$  è il quantitativo di gas immesso al punto di riconsegna interconnesso con reti di distribuzione nel giorno  $k$ ; tale quantitativo comprende anche il gas immesso da carro bombolaio o da impianti di biometano;
- $P_{REMI,UdB,k}$  è il totale dei prelievi attribuiti all'UdB nel giorno gas  $k$  al punto di riconsegna interconnesso con reti di distribuzione, di cui al precedente comma 10.1 , lettera d).

11.2 Il quantitativo corrispondente alla somma del termine  $\Delta_k$ , estesa a tutti i punti di riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, è considerato alla stregua di un prelievo, o immissione se negativo, dell'RdB il quale è tenuto a darne distinta evidenza nella propria equazione di bilancio.

### SEZIONE 3

Determinazione e liquidazione delle partite economiche di bilanciamento

#### ARTICOLO COMPLETAMENTE SOSTITUITO

##### **Articolo 12 [EX ARTICOLO 13] *Corrispettivi di disequilibrio***

12.1 L'RdB applica ovvero versa all'UdB un corrispettivo pari al prodotto fra il valore assoluto del disequilibrio di competenza ed il prezzo di sbilanciamento applicabile, come definito ai sensi dell'articolo 5 del TIB e dall'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014.

12.2 L'RdB definisce le modalità di dettaglio affinché la regolazione delle partite economiche di cui al comma 12.1 avvenga entro il secondo mese successivo a quello di competenza.

##### **Articolo 13 [EX ARTICOLO 14] *Corrispettivi di scostamento***

13.1 L'RdB, in relazione all'eventuale scostamento tra le capacità conferite all'UdB e le capacità da questi utilizzate, applica i corrispettivi di scostamento di cui all'articolo 17 della deliberazione n. 137/02.

- 13.2 L'RdB definisce le modalità di dettaglio affinché la regolazione delle partite economiche di cui al comma 13.1 avvenga entro il secondo mese successivo a quello di competenza.

## **TITOLO 5 SESSIONI DI AGGIUSTAMENTO**

### **Articolo 14 [EX ARTICOLO 15]**

#### *Oggetto*

- 14.1 Il presente Titolo disciplina le modalità con cui l'RdB determina, con riferimento a ciascun anno civile *a* e per ciascun **UdD/UdB**, le partite fisiche ed economiche del gas prelevato dal sistema di trasporto in ciascun giorno gas.
- 14.2 Ai fini di cui al comma 14.1 l'RdB gestisce, su base annuale, apposite sessioni di aggiustamento che comprendono:
- a) una procedura di conguaglio annuale, relativa all'anno civile precedente, per la valorizzazione economica della differenza tra le partite fisiche di gas attribuite nelle sessioni di bilanciamento e quelle determinate in base ai dati di misura disponibili al momento in cui è effettuata tale sessione;
  - b) procedure di conguaglio annuali, riferite al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente, per la valorizzazione economica della differenza tra le partite fisiche di gas attribuite nelle precedenti sessioni di aggiustamento relative ai medesimi anni e quelle determinate in base ai dati di misura disponibili al momento in cui sono effettuate tali sessioni.
- 14.3 Ogni sessione di aggiustamento comprende:
- a) l'attività, in capo all'impresa di distribuzione, relativa all'aggregazione delle misure, di cui alla successiva SEZIONE 1;
  - b) l'attività, in capo all'RdB, relativa alla determinazione delle partite fisiche giornaliere, ~~funzionali alla profilazione giornaliera delle partite di gas prelevato nei punti di riconsegna definite su base mensile,~~ di cui alla successiva SEZIONE 2;
  - c) l'attività di determinazione e liquidazione delle partite economiche di aggiustamento, di cui alla successiva SEZIONE 3.

## SEZIONE 1

Attività svolte dall'impresa di distribuzione

### Articolo 15 [EX ARTICOLO 16]

#### *Aggregazione delle misure*

15.1 L'impresa di distribuzione determina, con riferimento a ogni giorno  $k$  dell'anno civile  $a$  cui la sessione di aggiustamento si riferisce e per ogni punto di consegna:

- a) la somma dei prelievi dei punti di riconsegna misurati mensilmente con dettaglio giornaliero, espressi in Smc, serviti dall'UdD:

$$G_{UdD,k} = \sum_{PdR} P_{PdR,k} \quad \forall UdD, \forall k$$

- b) il prelievo ~~espresso in Sme~~, dell'insieme dei punti di riconsegna ~~serviti dall'UdD~~ misurati mensilmente, ~~semestralmente o annualmente~~ e con **frequenza diversa da quella mensile o con dettaglio giornaliero**, espresso in Smc, serviti dall'UdD:

$$NG_{UdD,PROF,k} = \sum_{PDR} \left( \sum_{z \in Z} \left[ \left( \cancel{mis_{z+1,PdR}} - \cancel{mis_{z,PdR}} \right) \cdot \frac{P_{PROF,k}^{\%}}{\sum_{k=d_z}^{d_z+1} P_{PROF,k}^{\%}} \right] \right)$$

$$NG_{UdD,PROF,k} = P_{PROF,k}^{\%} \sum_{PDR} \left[ \frac{\left( \cancel{mis_{z+1,PdR}} - \cancel{mis_{z,PdR}} \right)}{\sum_{k=d_z}^{d_z+1} P_{PROF,k}^{\%}} \right]$$

$\forall UdD, \forall PROF, \forall k$

dove:

- $mis_{z,PdR}$  è la **prima** misura del punto di riconsegna ~~compresa tra la prima misura utile e l'ultima misura utile~~ **precedente il giorno  $k$** ;
  - $mis_{z+1,PdR}$  è la **prima** misura successiva a  $mis_{z,PdR}$  in ordine temporale;
  - ~~— prima misura utile è la prima misura relativa ad un giorno precedente l'inizio dell'anno  $a$ ;~~
  - ~~— ultima misura utile è la prima misura relativa ad un giorno successivo alla fine dell'anno  $a$ ;~~
  - ~~—  $Z$  è l'insieme che comprende la prima misura utile, l'ultima misura utile e tutte le misure tra queste comprese;~~
  - $d_z$  e  $d_{z+1}$  sono le date cui le misure  $mis_{z,PdR}$  e  $mis_{z+1,PdR}$  si riferiscono;
  - $P_{PROF,k}^{\%}$  è il valore percentuale per il giorno  $k$  del profilo di prelievo standard **PROF** di cui alla **Tabella 3** associato al punto di riconsegna **aggiornato sulla base del termine  $W_{kr}$  determinato dall'RdB**;
- c) il prelievo giornaliero  $GID_k$ , espresso in Smc, nella propria titolarità. Nel caso in cui esso sia attribuibile ad uno o più UdD, l'impresa di distribuzione procede non valorizzando il suddetto termine, ma considerando tali prelievi



alla stregua di quelli di cui alla precedente lettera a) per l'UdD di competenza.

## SEZIONE 2

Attività svolte dal responsabile del bilanciamento

ARTICOLO COMPLETAMENTE SOSTITUITO

### Articolo 16

*Determinazione delle partite fisiche giornaliere di competenza di ciascun UdD e di ciascun UdB*

16.1 L'RdB determina, con riferimento a ogni giorno  $k$  dell'anno civile  $a$  di competenza della sessione di aggiustamento, sulla base della procedura di cui al precedente articolo 10:

- i prelievi giornalieri  $G_{UdD,UdB,k}^A$ ,  $GID_{UdD,UdB,k}^A$ ,  $M_{UdD,PROF,UdB,k}^A$ ,  $Y_{UdD,PROF,UdB,k}^A$  di competenza di ciascun UdD attribuibile a ciascun UdB in base alle informazioni di cui alla matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema;
- il totale dei prelievi attribuiti all'UdB nel giorno gas  $k$  al punto di riconsegna interconnesso con reti di distribuzione  $P_{REMI,UdB,k}^A$  e il totale dei prelievi attribuiti all'UdB nel giorno gas  $k$  coincidente con il termine P di cui al comma 16bis.1 della deliberazione n. 137/02 ossia:

$$P_{UdB,k}^A = \sum_{REMI} (P_{REMI,UdB,k}^A + CD_{REMI,UdB,k}^A) \quad \forall k \in a$$

ARTICOLO COMPLETAMENTE SOSTITUITO

### Articolo 17

*Determinazione della differenza tra immesso e prelevato*

17.1 L'RdB determina, per ogni punto di riconsegna interconnesso con reti di distribuzione, la differenza giornaliera tra il quantitativo di gas immesso e quello attribuito agli UdB in esito alla sessione di aggiustamento:

$$\Delta_k^A = IN_k^A - \left( \sum_{UdB} P_{REMI,UdB,k}^A \right) \quad \forall REMI \text{ e } \forall k \in a$$

dove:

- $IN_k^A$  è il quantitativo di gas immesso al punto di consegna nel giorno  $k$ , tale quantitativo comprende anche il gas immesso da carro bombolaio o da impianti di biometano; in assenza di errori di misura è pari al quantitativo utilizzato nella sessione di bilanciamento;

- $P_{REMI,UdB,k}^A$  è il totale dei prelievi attribuiti all'UdB nel giorno gas  $k$  al punto di riconsegna interconnesso con reti di distribuzione, di cui al precedente comma 16.1 , lettera b).

### SEZIONE 3

#### Determinazione e liquidazione delle partite economiche di aggiustamento

##### ARTICOLI COMPLETAMENTE SOSTITUITI

#### Articolo 18

##### *Conguaglio corrispettivi di disequilibri*

18.1 L'RdB determina i corrispettivi da applicare o da riconoscere all'UdB pari al prodotto fra il valore assoluto del disequilibrio di competenza ed il prezzo di sbilanciamento applicabile come definito ai sensi dell'articolo 5 del TIB e dall'articolo 22 del Regolamento.

18.2 L'RdB, relativamente a ciascun mese dell'anno civile  $a$  di competenza della sessione di aggiustamento, determina e regola con ciascun UdB le differenze rispetto agli importi precedentemente fatturati o corrisposti in esito alla:

- a) sessione di bilanciamento, con riferimento alla sessione di aggiustamento di cui al comma 14.2, lettera a);
- b) precedente sessione di aggiustamento, con riferimento alla sessione di aggiustamento di cui al comma 14.2, lettera b).

18.3 L'RdB definisce le modalità di dettaglio affinché la regolazione di tali partite economiche di conguaglio in relazione ai corrispettivi di disequilibrio avvenga entro il secondo mese successivo a quello in cui tali partite sono determinate.

18.4 L'RdB versa se positivo ovvero riceve se negativo a valere sul fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas, l'ammontare corrispondente alla differenza fra i corrispettivi applicati e quelli riconosciuti agli UdB ai sensi del comma precedente.

#### Articolo 19

##### *Conguaglio corrispettivi di scostamento*

19.1 L'RdB, in relazione all'eventuale scostamento tra le capacità conferite all'UdB e le capacità da questi utilizzate in esito alla sessione di aggiustamento, applica i corrispettivi di scostamento di cui all'articolo 17 della deliberazione n. 137/02.

19.2 L'RdB, relativamente a ciascun mese dell'anno civile  $a$  di competenza della sessione di aggiustamento, determina e **regola con gli UdB** le differenze rispetto agli importi precedentemente fatturati relativamente ai corrispettivi di scostamento presso i punti di uscita e presso i punti di riconsegna interconnessi con reti di distribuzione in esito alla:

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>a) sessione di bilanciamento, con riferimento alla sessione di aggiustamento di cui al comma 14.2, lettera a);</li><li>b) precedente sessione di aggiustamento, con riferimento alla sessione di aggiustamento di cui al comma 14.2, lettera b).</li></ul> |
|--|

19.3 L'RdB definisce le modalità di dettaglio affinché la regolazione delle partite economiche di conguaglio in relazione ai corrispettivi di scostamento avvenga entro il secondo mese successivo a quello in cui tali partite sono determinate.
---

## **TITOLO 6**

### **PIATTAFORMA INFORMATICA**

#### **SEZIONE 1**

Piattaforma informatica per la gestione dei dati funzionali al *settlement* e dei rapporti intercorrenti tra utenti del bilanciamento

#### **Articolo 20**

##### ***Piattaforma informatica***

- 20.1 L'RdB mette a disposizione degli UdB, delle imprese di distribuzione di riferimento e degli UdD una piattaforma informatica funzionale all'adempimento di tutti gli obblighi informativi di cui alle successive sezioni.
- 20.2 La piattaforma informatica consente:
- a) la comunicazione dei dati aggregati di misura e profilati, relativi alle sessioni di bilanciamento e aggiustamento da parte delle imprese di distribuzione di riferimento;
  - b) la messa a disposizione degli esiti delle sessioni di bilanciamento e aggiustamento agli UdB;
  - c) la visibilità agli UdD dei dati di cui alla precedente lettera a) di propria competenza;
  - d) la gestione della matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema.
- 20.3 L'RdB definisce le procedure di accreditamento dei soggetti di cui al comma 20.1.
- 20.4 Hanno accesso alla piattaforma informatica, con riferimento ai dati relativi ad un determinato punto di consegna, solamente gli UdD che sono utenti della rete alimentata dal medesimo punto di consegna.
- 20.5 Le informazioni gestite nell'ambito della piattaforma sono archiviate e custodite per il periodo necessario al corretto svolgimento delle sessioni di bilanciamento e aggiustamento.

## **Articolo 21**

### ***Matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema***

- 21.1 La matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema definisce, per ciascun punto di consegna, a quali UdB debbano essere ricondotti i prelievi relativi ai punti di riconsegna nella titolarità di ciascun UdD.
- 21.2 Entro il penultimo giorno lavorativo del mese ciascun UdB, con riferimento a ciascun punto di consegna, definisce o aggiorna l'elenco degli UdD abilitati ad instaurare una relazione di corrispondenza con il medesimo UdB valida ai fini della sessione di bilanciamento relativa al mese successivo.
- 21.3 Entro l'ultimo giorno lavorativo del mese ciascun UdD definisce o aggiorna le relazioni di corrispondenza con gli UdB, con riferimento a ciascun punto di consegna per il quale è abilitato ai sensi del comma 21.2, indicando le eventuali regole di ripartizione nel caso di relazioni di corrispondenze multiple, valide ai fini della sessione di bilanciamento relativa al mese successivo.
- 21.4 Entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese l'RdB comunica all'impresa di distribuzione di riferimento l'eventuale assenza di relazioni di corrispondenza valide per ciascun UdD.
- 21.5 Entro il giorno lavorativo successivo a quello di cui al comma precedente l'impresa di distribuzione di riferimento comunica all'impresa di distribuzione sottesa l'eventuale assenza di relazioni di corrispondenza valide per gli UdD di competenza.

## **TITOLO 7**

### **OBBLIGHI INFORMATIVI**

#### **SEZIONE 1**

Obblighi informativi a vantaggio degli utenti della distribuzione

#### **Articolo 22**

##### ***Obblighi informativi per le imprese di distribuzione e per il SII***

- 22.1 Entro il quinto giorno lavorativo antecedente il 31 luglio di ogni anno, a seguito delle attività di cui all'Articolo 4 e all'Articolo 7, ciascuna impresa di distribuzione mette a disposizione del SII, con riferimento a ciascun punto di riconsegna servito, le informazioni relative a  $CA_{PdR}$  e profilo di prelievo standard.
- 22.1bis Entro il 31 luglio di ogni anno il SII mette a disposizione di ciascun UdD, con riferimento ai punti di riconsegna nella titolarità del medesimo utente, le informazioni di cui al precedente comma 22.1.
- 22.2 Entro 2 (due) giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui al precedente comma 7.4, l'impresa di distribuzione mette a disposizione del SII le informazioni di cui al comma 22.1, aggiornate in seguito alle richieste

pervenute. Le medesime informazioni sono trasmesse dal SII agli UdD interessati entro 1 giorno lavorativo.

- 22.3 Entro il sestultimo giorno di ciascun mese il SII mette a disposizione di ogni UdD:
- a) l'elenco dei punti di riconsegna nella titolarità del medesimo utente con riferimento al mese successivo;
  - b) i dati rilevanti costituenti il RCU, con riferimento ai punti di riconsegna che entrano nella titolarità del medesimo utente nel mese successivo;
  - c) l'elenco dei punti di riconsegna non più nella titolarità del medesimo utente nel mese successivo.
- 22.4 Il SII mette a disposizione di ciascun UdD, con riferimento ai PdR nella propria titolarità, e mantiene aggiornata una funzionalità di interrogazione del RCU, che consenta anche di effettuare *download* massivi dei dati di proprio interesse, tra i quali anche  $CA_{PdR}$  e profilo di prelievo standard in vigore dall'1 ottobre successivo al 31 luglio di ogni anno.

## **SEZIONE 2**

Obblighi informativi relativi alla sessione di bilanciamento

### **Articolo 23**

*Obblighi informativi delle imprese di distribuzione sottese*

- 23.1 Entro il giorno 13 del mese ciascuna impresa di distribuzione sottesa determina e comunica all'impresa di distribuzione di riferimento i valori riferiti al mese precedente di cui al comma 9.1 lettere a), b), c) e d) secondo le modalità stabilite dall'impresa di distribuzione di riferimento.
- 23.2 I dati di cui al precedente comma sono messi a disposizione anche di ciascun UdD, con riferimento ai punti di riconsegna serviti dallo stesso nel mese di competenza. L'UdD ha diritto di segnalare all'impresa di distribuzione sottesa la mancata o incompleta comunicazione dei dati di propria pertinenza nonché la presenza di eventuali errori materiali entro i due giorni successivi. A tal fine, l'impresa di distribuzione sottesa rende disponibile un indirizzo di posta elettronica certificata, dandone tempestiva informazione a ciascun UdD.
- 23.3 Con riferimento ai soli casi di segnalazione da parte dell'UdD di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui al precedente comma 23.1, l'impresa di distribuzione sottesa provvede ad effettuare la comunicazione all'impresa di distribuzione di riferimento, e per conoscenza a ciascun UdD, entro il giorno 16 del mese.
- 23.4 Nei casi di inottemperanza a quanto previsto dal precedente comma, entro il giorno 18 del mese, l'UdD ha la facoltà di trasmettere i dati di cui all'articolo 9 del TISG di propria pertinenza direttamente all'impresa di distribuzione di riferimento e, contestualmente alla controparte inadempiente, ai fini di un loro eventuale utilizzo nell'ambito della sessione di bilanciamento.

## Articolo 24

### *Obblighi informativi delle imprese di distribuzione di riferimento*

- 24.1 Entro il giorno 16 del mese ciascuna impresa di distribuzione di riferimento determina e mette a disposizione dell'RdB, tramite la piattaforma informatica di cui al precedente Articolo 20, i valori riferiti al mese precedente di cui al comma 9.1 lettere a), b), c) e d), aggregando per ciascun UdD i valori comunicati dalle imprese di distribuzione sottese ai sensi del comma 23.1.
- 24.2 I dati di cui al precedente comma sono messi a disposizione anche di ciascun UdD, con riferimento ai punti di riconsegna serviti dallo stesso nel mese di competenza. L'UdD ha diritto di segnalare all'impresa di distribuzione la mancata o incompleta comunicazione dei dati di propria pertinenza nonché la presenza di eventuali errori materiali entro i due giorni successivi. A tal fine, l'impresa di distribuzione rende disponibile un indirizzo di posta elettronica certificata, dandone tempestiva informazione a ciascun UdD.
- 24.3 Con riferimento ai soli casi di segnalazione da parte dell'UdD di mancata o incompleta comunicazione dei valori di cui ai precedenti commi 23.1 e 24.1, l'impresa di distribuzione di riferimento mette a disposizione dell'RdB, e per conoscenza di ciascun UD, i dati entro il giorno 19 del mese.
- 24.4 Entro il medesimo termine di cui al precedente comma 24.3, nei casi di inottemperanza da parte dell'impresa di distribuzione, l'UdD ha la facoltà di trasmettere i dati di cui all'articolo 9 del TISG di propria pertinenza direttamente all'RdB e, contestualmente alla controparte inadempiente, ai fini di un loro eventuale utilizzo nell'ambito della sessione di bilanciamento.

## Articolo 25

### *Obblighi informativi propri delle imprese di trasporto*

- 25.1 Le imprese di trasporto comunicano gli eventuali dati necessari allo svolgimento della sessione di bilanciamento secondo modalità e tempistiche definite dall'RdB.

## Articolo 26

### *Obblighi informativi propri del responsabile del bilanciamento*

- 26.1 Entro il giorno 28 del mese l'RdB determina e rende disponibili a ciascun UdB nell'ambito della piattaforma informatica di cui all'Articolo 20, con riferimento al mese precedente, i valori di cui al comma 10.1, lettere a), b), c), d) ed e).
- 26.2 Entro il 28 del mese l'RdB pubblica sul proprio sito internet per ogni punto di riconsegna interconnesso con impianti di distribuzione il valore del rapporto fra il termine  $\Delta_k$  e il termine  $IN_k$  di cui al comma 11.1.**

~~Entro il giorno 28 del mese il RdB calcola e pubblica sul proprio sito internet, per ciascun punto di consegna, a livello aggregato i termini  $\sum_{UdB} GR_{UdB,k}$  e  $\sum_{UdB} MER_{UdB,k}$~~

$\sum_{UdB} MIR_{UdB,k} = \sum_{UdB} YIR_{UdB,k} = \sum_{UdB} YER_{UdB,k} = \sum_{UdB} GRID_{UdB,k}$ , ~~unitamente ai termini A e IN<sub>k</sub> e al parametro A di cui al comma 10.1.~~

26.3 L'RdB trasmette **all'Autorità, tramite posta elettronica certificata,** ~~mensilmente all'Autorità,~~ **mensilmente**, con riferimento al mese precedente, una relazione **dettagliata** sull'andamento del rispetto degli obblighi informativi di cui è destinataria ai sensi della precedente Sezione, corredata delle evenienze di inottemperanza e di ritardo con indicazione delle relative motivazioni.

### SEZIONE 3

Obblighi informativi relativi alla sessione di aggiustamento

#### Articolo 27

##### *Obblighi informativi propri delle imprese di distribuzione sottese*

- 27.1 Ciascuna impresa di distribuzione sottesa determina e trasmette all'impresa di distribuzione di riferimento, secondo le modalità da quest'ultima stabilite, i valori di cui al comma 15.1, lettere a), ~~e b)~~ e c):
- riferiti all'anno civile precedente, entro il 15 luglio di ciascun anno;
  - riferiti al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente, entro il 15 febbraio di ciascun anno.
- 27.2 **I dati di cui al precedente comma sono messi a disposizione anche di ciascun UdD, con riferimento ai punti di riconsegna serviti dallo stesso nel mese di competenza. L'UdD ha diritto di segnalare all'impresa di distribuzione sottesa la mancata o incompleta comunicazione dei dati di propria pertinenza nonché la presenza di eventuali errori materiali entro i cinque giorni successivi. A tal fine, l'impresa di distribuzione sottesa rende disponibile un indirizzo di posta elettronica certificata, dandone tempestiva informazione a ciascun UdD.**
- 27.3 **Con riferimento ai soli casi di segnalazione da parte dell'UdD di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui al precedente comma 27.1, l'impresa di distribuzione sottesa provvede ad effettuare la comunicazione all'impresa di distribuzione di riferimento, e per conoscenza a ciascun UdD, entro i due giorni lavorativi successivi.**
- 27.4 **Nei casi di inottemperanza a quanto previsto dal precedente comma, l'UdD ha la facoltà di trasmettere i dati di propria pertinenza direttamente all'impresa di distribuzione di riferimento e, contestualmente alla controparte inadempiente, ai fini di un loro eventuale utilizzo nell'ambito della sessione di aggiustamento in tempo utile al rispetto delle tempistiche di cui al successivo comma 28.1.**

## Articolo 28

### *Obblighi informativi propri delle imprese di distribuzione di riferimento*

- 28.1 Ciascuna impresa di distribuzione di riferimento determina e trasmette all'RdB, tramite la piattaforma informatica di cui al precedente Articolo 20, i valori di cui al comma 15.1, lettere a), ~~e b)~~ e c), aggregando i valori comunicati dalle imprese di distribuzione sottese ai sensi del comma 27.1:
- a) **riferiti all'anno civile precedente, entro il 31 luglio di ciascun anno;**
  - b) riferiti al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente, entro il 28 febbraio di ciascun anno.
  - ~~e) riferiti all'anno civile precedente, entro il 31 luglio di ciascun anno.~~
- 28.2 **I dati di cui al precedente comma sono messi a disposizione anche di ciascun UdD, con riferimento ai punti di riconsegna serviti dallo stesso nel mese di competenza. L'UdD ha diritto di segnalare all'impresa di distribuzione di riferimento la mancata o incompleta comunicazione dei dati di propria pertinenza nonché la presenza di eventuali errori materiali entro i cinque giorni successivi. A tal fine, l'impresa di distribuzione di riferimento rende disponibile un indirizzo di posta elettronica certificata, dandone tempestiva informazione a ciascun UdD.**
- 28.3 **Con riferimento ai soli casi di segnalazione da parte dell'UdD di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui al precedente comma 28.1, l'impresa di distribuzione di riferimento provvede ad effettuare la comunicazione all'impresa di distribuzione di riferimento, e per conoscenza a ciascun UdD, entro i due giorni lavorativi successivi.**
- 28.4 **Entro il medesimo termine di cui al precedente comma 28.3, nei casi di inottemperanza da parte dell'impresa di distribuzione, l'UdD ha la facoltà di trasmettere i dati di propria pertinenza direttamente all'RdB e, contestualmente alla controparte inadempiente, ai fini di un loro eventuale utilizzo nell'ambito della sessione di aggiustamento.**
- ~~28.5 I dati di cui al precedente comma sono messi a disposizione anche di ciascun UdD per quanto di competenza.~~

## Articolo 29

### *Obblighi informativi propri delle altre imprese di trasporto*

- 29.1 Le imprese di trasporto comunicano gli eventuali dati necessari allo svolgimento della sessione di aggiustamento secondo modalità e tempistiche definite dall'RdB.

## Articolo 30

### *Obblighi informativi propri del responsabile del bilanciamento*

- 30.1 L'RdB determina e mette a disposizione di ciascun UdB, i valori  ~~$G_{UdD,UdB,k}^A$ ,  $NG_{UdD,PROF,UdB,k}$ ,  $IN_k$ ,  $Q_k$ ,  $QT_k$ ,  $RI_{UdB,k}$ ,  $RE_{UdB,k}$ ,  $RcI_{UdB,k}$ ,  $RcE_{UdB,k}$ ,  $T_{REMI,UdB,k}$ ,  $G_{REMI,UdB,k}^A$ ,  $GID_{UdD,UdB,k}^A$ ,  $M_{UdD,PROF,UdB,k}^A$~~  **di cui al comma 16.1 e**  
 ~~$P_{REMI,UdB,k}^A$  e  $P_{UdB,k}^A$~~   **$P_{REMI,UdB,k}^A$  e  $P_{UdB,k}^A$**  di cui al comma 16.1:



- a) riferiti al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente, entro il ~~31~~ **15 marzo maggio** di ciascun anno;
- b) riferiti all'anno civile precedente, entro il ~~31-15 agosto~~ **ottobre** di ciascun anno.

30.2 L'RdB pubblica sul proprio sito internet, per ciascun punto di **riconsegna della rete di trasporto**, il termine  ~~$IN_k$  e i parametri  $A, L, E$  di cui al comma 16.1  $\Delta_k^A$~~  e  **$IN_k^A$  di cui al comma 17.1:**

- a) riferiti al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente, entro il ~~31-15 marzo~~ **maggio** di ciascun anno;
- b) riferiti all'anno civile precedente, entro il ~~31-15 agosto~~ **ottobre** di ciascun anno.

30.3 L'RdB trasmette **all'Autorità, tramite posta elettronica certificata**, entro il ~~15~~ **un mese dalla pubblicazione di cui al precedente comma 30.2**, all'Autorità una relazione **dettagliata** sugli esiti delle attività delle sessioni di aggiustamento appena concluse e, in particolare, sull'andamento del rispetto degli obblighi informativi di cui è destinataria ai sensi della precedente Sezione, corredata delle evenienze di inottemperanza e di ritardo con indicazione delle relative motivazioni.

**Tabella 1 Categorie d'uso del gas**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Componente Termica</b>
C1	Riscaldamento	SI
C2	Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria	NO
C3	Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria	SI
C4	Uso condizionamento	NO
C5	Uso condizionamento + riscaldamento	SI
T1	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	NO
T2	Uso tecnologico + riscaldamento	SI

**Tabella 2 Classi di prelievo**

<b>Codice</b>	<b>Giorni settimanali di prelievo</b>
1	7 giorni
2	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
3	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)

**Tabella 3 Profili di prelievo standard e parametri caratteristici**

<i>PROF</i>	$\beta_{1,PROF}$	$\beta_{2,PROF}$	$\beta_{3,PROF}$	$\beta_{4,PROF}$	<i>Categoria d'uso</i>	<i>Zona climatica</i>	<i>Classe di prelievo</i>
C1A1	1,00	0,00	0,00	0,00	C1	A	1
C1B1	1,00	0,00	0,00	0,00	C1	B	1
C1C1	1,00	0,00	0,00	0,00	C1	C	1
C1D1	1,00	0,00	0,00	0,00	C1	D	1
C1E1	1,00	0,00	0,00	0,00	C1	E	1
C1F1	1,00	0,00	0,00	0,00	C1	F	1
C2X1	0,00	1,00	0,00	0,00	C2	-	1
C3A1	0,57	0,43	0,00	0,00	C3	A	1
C3B1	0,57	0,43	0,00	0,00	C3	B	1
C3C1	0,76	0,24	0,00	0,00	C3	C	1
C3D1	0,71	0,29	0,00	0,00	C3	D	1
C3E1	0,76	0,24	0,00	0,00	C3	E	1
C3F1	0,72	0,28	0,00	0,00	C3	F	1
C4X1	0,00	0,00	0,00	1,00	C4	-	1
C5A1	0,50	0,00	0,00	0,50	C5	A	1
C5B1	0,50	0,00	0,00	0,50	C5	B	1
C5C1	0,60	0,00	0,00	0,40	C5	C	1
C5D1	0,67	0,00	0,00	0,33	C5	D	1
C5E1	0,72	0,00	0,00	0,28	C5	E	1
C5F1	0,80	0,00	0,00	0,20	C5	F	1
T1X1	0,00	0,00	1,00	0,00	T1	-	1
T1X2	0,00	0,00	1,00	0,00	T1	-	2
T1X3	0,00	0,00	1,00	0,00	T1	-	3
T2A1	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	A	1
T2B1	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	B	1
T2C1	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	C	1
T2D1	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	D	1
T2E1	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	E	1
T2F1	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	F	1
T2A2	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	A	2
T2B2	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	B	2
T2C2	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	C	2
T2D2	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	D	2
T2E2	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	E	2
T2F2	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	F	2
T2A3	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	A	3
T2B3	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	B	3
T2C3	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	C	3
T2D3	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	D	3
T2E3	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	E	3
T2F3	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	F	3